

Codice A1602B

D.D. 12 dicembre 2022, n. 753

**D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e attività accessorie e di servizio. Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 264 del 24 novembre 2001 e n. 362 del 21 novembre 2011. Modifica delle autorizzazioni di carattere generale, di cui al**



**ATTO DD 753/A1602B/2022**

**DEL 12/12/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1602B - Emissioni e rischi ambientali**

**OGGETTO:** D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e attività accessorie e di servizio. Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 264 del 24 novembre 2001 e n. 362 del 21 novembre 2011. Modifica delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 145 del 2 maggio 2011, n. 189 del 20 giugno 2011, n. 416 del 7 dicembre 2011 e n. 518 del 6 luglio 2012.

Premesso che:

la parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, prevedendo le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera; in particolare, l'articolo 272, comma 2 del citato d.lgs. 152/2006, dopo aver previsto che, per specifiche categorie di stabilimenti, impianti e attività, l'autorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, stabilisce che le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo, tra i quali sono individuati, alla lettera II), gli "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW"; lo stesso articolo 272, al comma 3, stabilisce che "L'autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo";

tra le autorizzazioni di carattere generale adottate nel tempo dalla Regione Piemonte, in alcuni casi procedendo al rinnovo di procedure semplificate di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, precedentemente attivate dalla stessa Regione, ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 203, le seguenti comprendono anche l'autorizzazione per gli impianti di combustione e/o di climatizzazione presenti:

- d.d. 2 maggio 2011, n. 145 “D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006.”;
  - d.d. 20 giugno 2011, n. 189 “D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari, rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale di cui alle d.g.r. del 29/12/1994, 87-2226 del 16/10/1995 e 7-9073 del 22/5/1996 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29/4/2006.”;
  - d.d. 21 novembre 2011, n. 362 “D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione.”;
  - d.d. 7 dicembre 2011, n. 416 “D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006.”;
  - d.d. 6 luglio 2012 n. 518 e s.m.i “D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali.”;
- precedentemente, inoltre, la Regione Piemonte aveva adottato, con d.d. n. 624 del 29 novembre 2001, ai sensi del citato DPR 203/1988, la procedura semplificata di autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per attività di servizio nuovi, da modificare o da trasferire;

con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170), sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina degli impianti di combustione, in particolare:

- con le modifiche introdotte all'Allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, sono stati definiti nuovi limiti emissivi per gli impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW (0,3 MW per gli impianti alimentati ad olio combustibile) e inferiore a 50 MW;
- il nuovo articolo 273-bis del d.lgs. 152/2006, nel ribadire che gli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti o attività, possono essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'articolo 272, comma 3-bis, stabilisce termini di adeguamento ai nuovi valori limite stabiliti all'Allegato I alla parte quinta per gli impianti esistenti messi in esercizio entro il 20 dicembre 2018 (vedi definizione di impianto esistente, di cui all'art. 268, comma 1, lettera gg-bis), punto 1 dello stesso d.lgs. 152/2006); la stessa norma indica le tempistiche di presentazione delle relative domande, nonché delle nuove domande per gli stabilimenti esistenti in cui sono presenti impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW (0,3 MW per gli impianti alimentati ad olio combustibile) e inferiore a 3 MW, che non erano soggetti ad autorizzazione ai sensi delle precedenti disposizioni;

il citato articolo 272 del d.lgs. 152/2006, al comma 3-bis, introdotto dal d.lgs. 183/2017, prevede che le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, adottate per gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti e attività, devono contenere tutti i dati previsti all'Allegato I, Parte IV-bis, alla parte quinta del d.lgs. 152/2006;

la determinazione dirigenziale d.d. 12 settembre 2019, n. 445 (D.lgs. 3 aprile 20016, n. 152. Modalità di adesione alle autorizzazioni di carattere generale vigenti e adeguamento delle relative

disposizioni regionali, in coerenza con quanto disposto dal d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183) ha stabilito disposizioni generali a valere sulle autorizzazioni di carattere generale; in particolare, con riferimento alle autorizzazioni di carattere generale adottate con le citate determinazioni dirigenziali d.d. 2 maggio 2011, n. 145, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416 e d.d. 6 luglio 2012, n. 518, che comprendono anche l'autorizzazione per gli impianti di combustione e/o di climatizzazione presenti, ha stabilito che:

- le scadenze previste dall'articolo 273-bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006, relative all'adeguamento ai nuovi limiti emissivi per gli impianti di combustione esistenti - messi in esercizio entro il 20 dicembre 2018 - di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW (0,3 MW per gli impianti alimentati ad olio combustibile) e inferiore a 50 MW, stabiliti nell'Allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, nonché le scadenze di presentazione delle relative domande, pure previste dal citato articolo 273-bis, e delle nuove domande per gli stabilimenti esistenti, in cui sono presenti impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW (0,3 MW per gli impianti alimentati ad olio combustibile) e inferiore a 3 MW che non erano soggetti ad autorizzazione ai sensi delle precedenti disposizioni, si applicano sia ai gestori di impianti esistenti che aderiscano per la prima volta alle autorizzazioni di carattere generale, sia ai gestori che vi abbiano già aderito;
- le disposizioni contenute nelle predette autorizzazioni di carattere generale si applicano a tutti gli impianti di combustione e/o di climatizzazione presenti non soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e, quindi, anche agli impianti di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW (0,3 MW per gli impianti alimentati ad olio combustibile) e inferiore a 3 MW che non siano destinati esclusivamente alla climatizzazione invernale e/o estiva;
- le domande di adesione alle predette autorizzazioni di carattere generale devono contenere tutti i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla parte quinta del d.lgs. 152/2006;
- siano definiti i nuovi valori limite di emissione per gli impianti di combustione e/o di climatizzazione da applicare alle autorizzazioni di carattere generale adottate dalla Regione Piemonte e, conseguentemente, sostituiti i pertinenti punti delle predette autorizzazioni di carattere generale;

la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e gli articoli 3, 36, 43, 44 e 45 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (sul conferimento delle funzioni amministrative), individuano la Regione quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l'emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, e le Province quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici degli edifici di civile abitazione per i quali le suddette funzioni rientrano tra le competenze dei Comuni;

la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)), agli articoli 2 e 5, conferma le predette competenze in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Torino;

con decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R (Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale"), è stato adottato il modello unico regionale in formato digitale per la presentazione delle domande di AUA e di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, nonché il relativo servizio digitale che consente la compilazione guidata delle predette domande; il servizio digitale è disponibile sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte, accedendo al Servizio: "Valutazioni e adempimenti

ambientali”.

Considerato che:

il decreto legislativo 183/2017 introduce rilevanti modifiche anche per quanto riguarda le condizioni di adesione alle autorizzazioni di carattere generale; in particolare, l'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal citato d.lgs. 183/2017, prevede che:

- l'installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività, previsti in più autorizzazioni di carattere generale, sia ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse;
- in stabilimenti dotati di autorizzazioni di carattere generale sia ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni di carattere generale;
- in stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, sia ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni di carattere generale, purché la normativa regionale o le autorizzazioni di carattere generale stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione;

la citata d.d. 12 settembre 2019, n. 445, stabilisce disposizioni generali a valere sulle autorizzazioni di carattere generale anche in relazione a tali ultimi aspetti;

al momento, solo le autorizzazioni di carattere generale adottate con le citate determinazioni dirigenziali d.d. 2 maggio 2011, n. 145, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416 e d.d. 6 luglio 2012, n. 518, comprendono anche l'autorizzazione per gli impianti di combustione e/o di climatizzazione presenti, non soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte quinta del d.lgs. 152/2006;

l'adozione di autorizzazioni di carattere generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, può avere ad oggetto anche attività accessorie e di servizio, indipendentemente dalla presenza presso il medesimo stabilimento di ulteriori attività oggetto di specifici provvedimenti di autorizzazione in via generale;

l'articolo 272, comma 2 del citato d.lgs. 152/2006, stabilisce che le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo, tra i quali sono individuati, alla lettera II), gli “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW”;

nel rispetto delle modalità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, nonché di quanto disposto nello Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento (deliberazione della Giunta regionale n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009) e nel Piano regionale di qualità dell'aria (deliberazione del Consiglio regionale n. 364-6854 del 25 marzo 2019), possono essere individuate, fra le tecnologie attualmente disponibili per gli stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e/o attività accessorie e di servizio oggetto del presente provvedimento, soluzioni impiantistiche caratterizzate da contenuti livelli di emissione, che allo stato attuale delle conoscenze risultano descritte nell'Allegato 3 alla presente determinazione, i cui contenuti tecnici sono conformi, come disposto dall'articolo 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006, a quanto stabilito nell'articolo 271, commi da 5 a 7 del medesimo decreto legislativo per l'autorizzazione degli impianti ivi previsti;

è opportuno richiamare quanto asserito dalla d.d. 21 novembre 2011, n. 362, in merito alla possibilità per gli impianti, presenti negli stabilimenti, destinati esclusivamente alla climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti e alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, di essere costituiti oltre che da impianti termici civili, come definiti all'articolo 283, comma 1 lettera d) del d.lgs 152/2006, anche da altre tipologie di impianti tecnologici (quali i sistemi a pompa di

calore alimentate da motore a combustione interna, i sistemi di cogenerazione e trigenerazione), confermando la conseguente scelta di estendere la possibilità di adesione all'autorizzazione in via generale anche a detti sistemi, stante la medesima destinazione d'uso del calore prodotto; l'adozione di un'autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti o attività, in conformità all'articolo 272, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006 e per le finalità di cui all'art. 273-bis, comma 2, del medesimo d.lgs. 152/2006, nonché l'estensione del regime dell'autorizzazione generale, di cui all'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, anche ad ulteriori tipologie di attività accessorie e di servizio, persegue la duplice finalità di semplificazione dei procedimenti e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Ritenuto pertanto che:

risulta opportuno adottare, ai sensi degli artt. 272, comma 2, e 273-bis del d.lgs. 152/2006, nonché degli articoli 3, comma 1, lettera d) e 4, comma 1, lettera b), della l.r. 43/2000 e dell'articolo 44, comma 1, lettera c) della l.r. 44/2000, l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti di combustione e di climatizzazione e le ulteriori attività accessorie e di servizio individuati e dettagliatamente descritti e disciplinati negli Allegati 1 e 3 al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, alle condizioni e secondo le modalità e le scadenze indicate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, e impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni, stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione:

- i gestori che intendono installare, modificare o trasferire stabilimenti nei quali verranno eserciti gli impianti e le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione;
- i gestori di stabilimenti nei quali siano eserciti gli impianti e le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;
- i gestori di stabilimenti nei quali siano eserciti gli impianti e le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 152/2006 o che intendano aderirvi contestualmente;
- i gestori di stabilimenti esistenti, titolari di impianti di combustione non soggetti ad autorizzazione prima del 19 dicembre 2017;

i gestori degli stabilimenti nei quali siano eserciti, o sia previsto l'esercizio, di impianti e attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione che non possono o non intendono aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006;

i gestori di impianti di combustione che hanno aderito alle autorizzazioni di carattere generale adottate con determinazioni dirigenziali d.d. 2 maggio 2011, n. 145, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416 e d.d. 6 luglio 2012, n. 518, in data successiva all'adozione della d.d. 12 settembre 2019, n. 445, possono proseguire l'esercizio degli impianti di combustione, secondo le prescrizioni della stessa d.d. 445/2019, per una durata pari a 15 anni a partire dalla data di adesione;

la d.d. 24 novembre 2001, n. 624 (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 e 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per attività di servizio nuovi, da modificare o da trasferire) e la d.d. 21 novembre 2011, n. 362 (D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione) sono rinnovate ad opera della presente determinazione, in quanto i rispettivi contenuti sono ora integralmente disciplinati dal presente provvedimento;

occorre sopprimere le disposizioni delle d.d. 2 maggio 2011, n. 145, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416 e d.d. 6 luglio 2012, n. 518, relative alle attività ora disciplinate dal

presente provvedimento;

occorre adeguare il servizio digitale disponibile sul portale “*Servizionline*” della Regione Piemonte, adattando le funzionalità esistenti alle previsioni della presente autorizzazione di carattere generale.

Ritenuto, altresì, opportuno che, con specifico riferimento ai medi impianti di combustione, gli allegati alla presente determinazione:

- richiamino le scadenze previste dall’articolo 273-bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006 relative all’adeguamento ai nuovi limiti emissivi per gli impianti esistenti - messi in esercizio entro il 20 dicembre 2018 - di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW (0,3 MW per gli impianti alimentati ad olio combustibile) e inferiore a 50 MW, stabiliti nell’Allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/2006;
- richiamino le tempistiche di presentazione delle relative domande, pure previste dal citato articolo 273-bis, nonché delle nuove domande per gli stabilimenti esistenti in cui sono presenti impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW (0,3 MW per gli impianti alimentati ad olio combustibile) e inferiore a 3 MW che non erano soggetti ad autorizzazione ai sensi delle precedenti disposizioni;
- riportino i valori limite di emissione per gli impianti di combustione e/o di climatizzazione già adottati con la d.d. 12 settembre 2019, n. 445;
- prevedano che le domande di adesione per gli stabilimenti in cui sono presenti anche medi impianti di combustione, contengano tutti i dati previsti all’Allegato I, Parte IV-bis, alla parte quinta del d.lgs. 152/2006;
- evidenzino che le domande di adesione vanno compilate e presentate secondo quanto previsto dal regolamento regionale 5/R del 2015.

Dato atto che:

le scadenze, previste dall’articolo 273-bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006, si applicano sia ai gestori che aderiscono per la prima volta alle autorizzazioni di carattere generale adottate per gli stabilimenti in cui sono presenti anche medi impianti di combustione, sia ai gestori che vi abbiano già aderito;

l’autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione, si applica a tutti gli impianti di combustione e/o di climatizzazione non soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e, quindi, anche agli impianti di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW (0,3 MW per gli impianti alimentati ad olio combustibile) e inferiore a 3 MW che non siano destinati esclusivamente alla climatizzazione invernale e/o estiva;

i gestori degli stabilimenti, nei quali sia previsto l’esercizio degli impianti e delle attività indicati nell’Allegato 1 alla presente determinazione sottoposti ai procedimenti unici di cui all’articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 o all’articolo 11, comma 7, del d.lgs. 115/2008, al procedimento di VIA di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006, all’autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’art. 208 del d.lgs. 152/2006 o, ancora, all’autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006, non possono aderire alle autorizzazioni di carattere generale.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997 e con deliberazione n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- viste le leggi regionali 7 aprile 2000, n. 43 e 26 aprile 2000, n. 44;
- visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160;
- visto il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59;
- visto il d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183;
- visto il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102;

*determina*

1. di adottare l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti di combustione e le ulteriori attività accessorie e di servizio indicate e dettagliatamente descritte e disciplinate negli Allegati 1 e 3 alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che possano aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, alle condizioni e secondo le modalità e le scadenze indicate nell'Allegato 1 alla presente determinazione:

a) i gestori che intendano installare, trasferire o modificare uno stabilimento con emissioni in atmosfera provenienti da impianti di combustione e dalle ulteriori attività accessorie e di servizio, indicate nell'Allegato 1 alla presente determinazione; a tal fine, i gestori si impegnano a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione; in particolare, per quanto riguarda gli impianti di combustione, i gestori si impegnano a rispettare i valori limite di emissione definiti per gli impianti nuovi nel medesimo Allegato 3 dal momento della presentazione della domanda;

b) i gestori titolari di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006 per stabilimenti esistenti con emissioni provenienti da impianti di combustione e dalle ulteriori attività accessorie e di servizio indicate nell'Allegato 1 alla presente determinazione; a tal fine, i gestori si impegnano a rispettare, rinunciando alle autorizzazioni in essere per gli stessi impianti, i requisiti tecnico costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione; in particolare, per quanto riguarda gli impianti di combustione, i gestori si impegnano a rispettare i valori limite di emissione definiti per gli impianti esistenti nell'Allegato 3 alla presente determinazione, fino ai termini stabiliti dal comma 5 dell'articolo 273-bis e, a decorrere da tali termini, i pertinenti valori limite di emissione definiti nel medesimo Allegato 3;

c) i gestori di stabilimenti esistenti già dotati di autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 del d.lgs. 152/2006; a tal fine, i gestori si impegnano a rispettare, rinunciando alle autorizzazioni in essere per gli stessi impianti, i requisiti tecnico costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione; in particolare, i gestori che abbiano aderito alle d.d. 2 maggio 2011, n. 145, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416 e d.d. 6 luglio 2012, n. 518, per emissioni provenienti dagli impianti di combustione indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, si impegnano a rispettare i valori limite di emissione definiti per gli impianti esistenti nell'Allegato 3 alla presente determinazione, fino ai termini stabiliti dal comma 5 dell'articolo 273-bis e, a decorrere da tali termini, i pertinenti valori limite di emissione definiti nel medesimo Allegato 3;

d) i gestori di stabilimenti esistenti titolari degli impianti di combustione indicati nell'Allegato 1 che, precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, non erano soggetti ad autorizzazione e che intendano adempiere ai disposti dell'art. 273-bis, commi 5 e 6, del d.lgs. 152/2006, secondo le previsioni del comma 7, lett. a), del medesimo art. 273-bis; a tal fine, i gestori si impegnano a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione nonché gli eventuali valori limite di cui all'articolo 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006 per gli impianti di combustione esistenti, fino ai termini stabiliti dal comma 5 del citato articolo 273-bis e, a decorrere da tali termini, i pertinenti valori limite di emissione definiti nel medesimo Allegato 3;

3. di stabilire che le domande di adesione abbiano i contenuti descritti nell'Allegato 2 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; le domande vanno compilate e presentate all'autorità competente secondo quanto previsto dal regolamento regionale 5/R del 2015 e, quindi, utilizzando il servizio digitale disponibile sul portale "Servizionline", accedendo al Servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali", oppure gli eventuali analoghi servizi resi disponibili dal SUAP, di cui sia stata verificata l'interoperabilità secondo quanto disposto dal medesimo regolamento regionale; a tal proposito, il servizio digitale adegua le funzionalità esistenti alle presenti nuove previsioni;

4. di rammentare le seguenti scadenze e condizioni di validità:

a) a norma dell'articolo 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, l'adesione alla presente autorizzazione generale consente l'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione, per una durata pari a 15 anni a partire dalla data della domanda e che, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo, il gestore deve presentare una nuova domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente al momento della domanda;

b) nei casi di cui alla lettera a) del punto 2, i gestori devono presentare domanda di adesione almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento e sono autorizzati a decorrere dal 46° giorno, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 272, comma 3, che prevedono, tra l'altro, che l'autorità competente possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi;

c) nei casi di cui alla lettera b) del punto 2, per i gestori che abbiano aderito ad una delle autorizzazioni di carattere generale adottate con d.d. 2 maggio 2011, n. 145, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416 e d.d. 6 luglio 2012, n. 518, in data successiva all'adozione della d.d. 12 settembre 2019, n. 445, e che abbiano già riportato nella domanda di adesione tutti gli impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW presenti nello stabilimento, si considerano già ottemperati i disposti dell'art. 273-bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006, e assolto l'adempimento di cui al successivo comma 6, quarto periodo, del medesimo art. 273-bis;

d) nei casi di cui alla lettera c) del punto 2, i gestori di impianti di combustione che abbiano aderito alle autorizzazioni di carattere generale adottate con d.d. 2 maggio 2011, n. 145, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416 e d.d. 6 luglio 2012, n. 518, in data successiva all'adozione della d.d. 12 settembre 2019, n. 445, possono proseguire l'esercizio degli impianti di combustione secondo le prescrizioni della stessa d.d. 445/2019 per una durata pari a 15 anni a partire dalla data di adesione;

e) nei casi di cui alla lettera c) del punto 2, i gestori di impianti di combustione che abbiano aderito alle autorizzazioni di carattere generale adottate con d.d. 2 maggio 2011, n. 145, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416 e d.d. 6 luglio 2012, n. 518, in data antecedente all'adozione della d.d. 12 settembre 2019, n. 445,



devono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione generale entro i pertinenti termini indicati dal comma 5 dell'articolo 273-bis del d.lgs. 152/2006;

f) nei casi di cui alla lettera d) del punto 2, i gestori di stabilimenti esistenti titolari degli impianti di combustione indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, non soggetti ad autorizzazione prima del 19 dicembre 2017, devono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione generale entro i pertinenti termini indicati dai commi 5 e 6 dell'articolo 273-bis del d.lgs. 152/2006;

5. di evidenziare che i gestori degli stabilimenti nei quali siano eserciti gli impianti e le attività indicati nell'Allegato 1, o nei quali ne sia previsto l'esercizio, che non possono o non intendono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;

6. di stabilire che la d.d. 21 novembre 2011, n. 362 (D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione) è sostituita dalla presente determinazione, in quanto i relativi contenuti sono ora integralmente disciplinati dal presente provvedimento, ed i gestori che vi abbiano aderito in data antecedente all'adozione della d.d. 12 settembre 2019, n. 445, devono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione generale entro i pertinenti termini indicati dal comma 5 dell'articolo 273-bis del d.lgs. 152/2006 ;

7. di stabilire che la d.d. 24 novembre 2001, n. 624 (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 e 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per attività di servizio nuovi, da modificare o da trasferire), è sostituita ad opera della presente determinazione ed i gestori di stabilimenti che eserciscono impianti per attività di servizio sulla base del suddetto provvedimento, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione, devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il modello di cui all'Allegato 2 alla presente determinazione, impegnandosi a rispettare per tali impianti i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione entro 6 mesi dalla presentazione della domanda;

8. di sopprimere i punti di seguito elencati delle autorizzazioni di carattere generale adottate dalla Regione Piemonte, dato atto che le relative attività sono ora disciplinate dal presente provvedimento:

a) i punti 12, 13, 14, 16, 17, 18, dell'Allegato 3, lettera A), della d.d. 6 luglio 2012 n. 518, tenuto conto che il punto 15 del medesimo allegato è già stato soppresso dalla d.d. 12 settembre 2019, n. 445;

b) i punti 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 dell'Allegato 3, lettera A), della d.d. 7 dicembre 2011, n. 416, , tenuto conto che il punto 29 del medesimo allegato è già stato soppresso dalla d.d. 12 settembre 2019, n. 445;

c) i punti 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 dell'Allegato 3, lettera A), della d.d. 20 giugno 2011, n. 189, tenuto conto che il punto 22 del medesimo allegato è già stato soppresso dalla d.d. 12 settembre 2019, n. 445;

d) i punti 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 dell'Allegato 3, lettera A), della d.d. 2 maggio 2011, n. 145, tenuto conto che il punto 27 del medesimo allegato è già stato soppresso dalla d.d. 12 settembre 2019, n. 445;

9. di dare evidenza che le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione sono affidate all'ARPA e che, in caso di inosservanza delle stesse, l'Autorità competente procederà, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste

dall'art. 279 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 278 del medesimo d.lgs. 152/2006;

10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, procedimento abilitativo o adempimento previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'articolo 217 TULS approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)  
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi

Allegato

## **Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e attività accessorie e di servizio**

### **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Possono essere autorizzate in via generale, ai sensi della presente determinazione, le emissioni derivanti dagli impianti e dalle attività di seguito indicate, nei limiti e secondo le condizioni e le specificazioni di cui al presente allegato:

**1.1. Impianti di combustione** costituiti da impianti tecnologici la cui produzione di calore è destinata, anche parzialmente, all'utilizzo in attività produttive. Rientrano in tale fattispecie:

- i generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi;
- sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione.

**1.2. Impianti di climatizzazione estiva e/o invernale** costituiti da impianti tecnologici la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, al netto di eventuali flussi termici esclusivamente finalizzati al corretto funzionamento degli impianti stessi (quali ad esempio il preriscaldamento del combustibile), anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento e/o alla climatizzazione invernale e/o estiva di ambienti e/o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. Gli impianti di climatizzazione comprendono i sistemi di produzione del calore e gli eventuali sistemi di distribuzione e utilizzazione dello stesso. Rientrano in tale fattispecie:

- gli impianti termici civili come definiti all'art. 283, comma 1, lettera d) del d.lgs. 152/2006 con potenza termica nominale, definita alla lettera e) del medesimo comma, uguale o superiore a 3 MW;
- gli impianti tecnologici la cui produzione di calore è ottenuta mediante sistemi di cogenerazione o trigenerazione o pompe di calore alimentate da motori a combustione interna.

**1.3. Attività accessorie e di servizio.** Rientrano in tale fattispecie le seguenti attività:

- ricarica delle batterie piombo-acido;
- movimentazione di solidi e taglio e cippatura di biomasse combustibili a matrice legnosa;
- stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi;
- stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniacale, soluzioni acquose di urea;
- stoccaggio e gestione prodotti gassosi, liquidi o solidi necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico nonché ad eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni (urea, ammoniacale, calce);
- gruppi elettrogeni o motori di emergenza;
- sale prova motori e captazione di gas di scarico di veicoli;
- banchi di montaggio, smontaggio e collaudo;
- manutenzione conto proprio svolta in officine interne allo stabilimento con utilizzo esclusivo di utensili a conduzione manuale;
- macchinari di applicazione di film termoretraibile per imballaggi;
- postazioni di punzonatura, marcatura, incisione (laser o meccanica) su materiali metallici, legnosi, plastici o compositi;
- sfiati di pompe per il vuoto.

## **2. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

Per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione di cui al punto 1.2, non costituiscono medi impianti di combustione, ai sensi dell'art. 273-bis, comma 10, lettera e) del d.lgs. 152/2006, gli impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro.

Le pompe di calore ad assorbimento dotate di focolare dedicato sono assimilate ai generatori di calore.

Poiché gli impianti termici civili, aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW, sono soggetti al Titolo I della parte quinta del d.lgs. 152/2006, la presente determinazione utilizza il termine stabilimento, oltre che per gli insediamenti produttivi, per gli edifici, anche ad uso residenziale, nei quali sono installati sistemi di climatizzazione aventi le caratteristiche di cui sopra. Il gestore dello stabilimento, come da definizione dell'art. 268 del d.lgs 152/2006, lettera n), è la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione e l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni contenuti nella presente determinazione. Ai fini del presente provvedimento, l'eventuale delega a terzi della responsabilità inerente l'esercizio e manutenzione di impianti di climatizzazione non ha effetto sull'individuazione della figura del gestore, che conserva la piena titolarità dell'autorizzazione acquisita. Nel caso lo stabilimento nel quale sono installati impianti di climatizzazione e le eventuali fasi accessorie si identifichi con un edificio condominiale, il gestore, così come sopra definito, è individuabile nella figura dell'amministratore del condominio.

La potenza termica nominale complessiva per combustibile e per tipologia di apparecchiatura è pari alla somma delle singole potenze termiche nominali di tutti i sistemi di produzione di energia termica o termica ed elettrica, a servizio degli impianti di climatizzazione, che utilizzano la stessa tipologia di apparecchiatura (generatori di calore, motori a combustione interna anche a servizio di pompe di calore, turbine a gas) e sono alimentati con lo stesso tipo di combustibile.

Ai fini della presente determinazione vengono considerati edifici di civile abitazione le tipologie di edifici rientranti nella categoria E1 di cui all'articolo 3, comma 1 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 e di seguito elencate:

E1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

- E1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- E1(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case vacanze, fine settimana e simili;
- E1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.

con l'avvertenza che rientrano in detta categoria le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, inserite in edifici classificati nella categoria E1.

Nel caso di medi impianti di combustione, a servizio degli impianti termici civili adibiti esclusivamente alla climatizzazione, i responsabili dell'impianto termico debbono, in ogni caso, dare corso agli adempimenti previsti dal d.lgs. 192/2005, dal d.p.r. 74/2013 e dalla deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 32-7605 con riferimento al censimento dell'impianto sul Catasto degli Impianti Termici (CIT), alla effettuazione delle manutenzioni previste e dei Rapporti di Controllo tecnico di Efficienza e Energetica (REE), laddove previsti.

Il nome e la sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione, pure richiesti ai sensi dell'Allegato I, Parte IV-bis, alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, relativamente ai soli medi impianti di combustione a servizio degli impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, sono comunicati al momento della registrazione dell'impianto nel predetto Catasto e nuovamente comunicati al Comune o alla Provincia o Città Metropolitana di Torino se viene incaricato un nuovo soggetto.

## **3. MODALITÀ DI ADESIONE**

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile per stabilimenti in cui siano eserciti gli impianti di combustione e di climatizzazione, così come definiti ai punti precedenti, per una

potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore a 50 MW e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato 3.

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile per stabilimenti in cui siano esercite le attività accessorie e di servizio indicate al punto 1.3, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato 3.

Nel caso di stabilimenti in cui gli impianti termici siano esclusivamente destinati alla climatizzazione estiva e/o invernale oppure operino in regime di fornitura del calore, anche solo parzialmente, a terzi, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile per una potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore a 10 MW.

In tali casi, ove gli impianti di climatizzazione siano eserciti esclusivamente a servizio di edifici di uso residenziale, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è il Comune, mentre è la Provincia o la Città Metropolitana di Torino se gli impianti di climatizzazione operano in regime di fornitura del calore a terzi e in tutti i restanti casi.

Al fine del calcolo della potenza termica nominale di stabilimento, non devono essere considerate le potenze nominali dei generatori di calore a servizio di impianti termici civili definiti e disciplinati dal Titolo II della parte quinta del d.lgs. 152/2006.

### **3.1. Autorizzazione per stabilimenti nuovi, da trasferire o da modificare**

I gestori che intendano installare, trasferire o modificare uno stabilimento con emissioni in atmosfera provenienti da impianti di combustione e di climatizzazione e dalle attività accessorie e di servizio indicati al punto 1 del presente allegato, avvalendosi della presente autorizzazione di carattere generale, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il servizio digitale disponibile sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte (accedendo al servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali"), oppure gli eventuali analoghi servizi resi disponibili dal SUAP di cui sia stata verificata l'interoperabilità secondo quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015;
- impegnarsi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3;
- in particolare, per quanto riguarda gli impianti di combustione, impegnarsi a rispettare i valori limite di emissione definiti per gli impianti nuovi nell'Allegato 3 dal momento della presentazione della domanda.

La domanda di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento.

In tale caso i gestori sono autorizzati in via generale, ai sensi del d.lgs. 152/2006, a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3 medesimo decreto legislativo che prevedono, tra l'altro, che l'Autorità competente possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi.

L'autorizzazione consente l'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3, per una durata pari a 15 anni a partire dalla data di adesione. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo, il gestore deve presentare una nuova domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente al momento della domanda.

I gestori autorizzati in via generale a trasferire lo stabilimento da altra località dovranno inviare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA competenti per territorio, relativamente alla precedente sede dello stabilimento, la richiesta di chiusura della pratica.

I gestori che intendano trasferire solo alcuni impianti dello stabilimento devono presentare la domanda di adesione come modifica dello stabilimento di destinazione oppure come nuovo stabilimento di destinazione e, relativamente alla precedente sede, comunicare la modifica non sostanziale alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune ed all'ARPA competenti per territorio, accompagnata dagli elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nello stabilimento.

### **3.2. Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n° 152**

I gestori titolari di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006, per stabilimenti con emissioni provenienti da impianti di combustione e di climatizzazione e dalle attività accessorie e di servizio indicati al punto 1 del presente allegato, che intendono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il servizio digitale disponibile sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte (accedendo al servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali"), oppure gli eventuali analoghi servizi resi disponibili dal SUAP, di cui sia stata verificata l'interoperabilità secondo quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015;
- rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 dal momento della presentazione della domanda e impegnarsi a rispettare i valori limite e le prescrizioni del medesimo allegato;
- in particolare, per quanto riguarda gli impianti di combustione, impegnarsi a rispettare i valori limite di emissione definiti per gli impianti esistenti nell'Allegato 3, fino ai termini stabiliti dal comma 5 dell'articolo 273-bis del d.lgs. 152/2006 e, a decorrere da tali termini, i pertinenti valori limite di emissione definiti nel medesimo Allegato 3.

Per quanto riguarda stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti di combustione che non risultano già adeguati alle disposizioni per i medi impianti di combustione, indicate al comma 5 dell'art. 273-bis del d.lgs. 152/2006, i gestori devono presentare istanza di adesione:

- entro il 31 dicembre 2022, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5 MW;
- entro il 31 dicembre 2027, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.

In tale caso, la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3, per una durata pari a 15 anni a partire dalla data di adesione. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo, il gestore deve presentare una nuova domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente al momento della domanda.

### **3.3. Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti già autorizzati ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

I gestori titolari di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del d.lgs. 152/2006, per stabilimenti con emissioni provenienti da impianti di combustione e di climatizzazione e dalle attività accessorie e di servizio indicati al punto 1 del presente allegato, che intendono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il servizio digitale disponibile sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte (accedendo al servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali"), oppure gli eventuali analoghi servizi resi disponibili dai SUAP, di cui sia stata verificata l'interoperabilità secondo quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015;
- rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 dal momento della presentazione della domanda e impegnarsi a rispettare i valori limite e le prescrizioni del medesimo allegato;
- in particolare, per quanto riguarda gli impianti di combustione, impegnarsi a rispettare i valori limite di emissione definiti per gli impianti esistenti nell'Allegato 3, fino ai termini stabiliti dal comma 5 dell'articolo 273-bis del d.lgs. 152/2006 e, a decorrere da tali termini, i pertinenti valori limite di emissione definiti nel medesimo Allegato 3.

Per quanto riguarda gli stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione che non risultano già adeguati alle disposizioni per i medi impianti di combustione, indicate al comma 5 dell'art. 273-bis del d.lgs. 152/2006, la domanda deve essere presentata:

- entro il 31 dicembre 2022, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5 MW;

- entro il 31 dicembre 2027, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.

In tale caso, la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3, per una durata pari a 15 anni a partire dalla data di adesione. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo, il gestore deve presentare una nuova domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente al momento della domanda.

I gestori che abbiano aderito alle autorizzazioni di carattere generale adottate con d.d. 2 maggio 2011, n. 145, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416 e d.d. 6 luglio 2012, n. 518, in data successiva all'adozione della d.d. 12 settembre 2019, n. 445, possono proseguire l'esercizio degli impianti di combustione secondo le prescrizioni della stessa d.d. 445/2019 per una durata pari a 15 anni a partire dalla data di adesione. Si ricorda che tali gestori dovranno comunque effettuare la comunicazione prevista dall'art. 273-bis comma 6 penultimo periodo del d.lgs. 152/2006 all'Autorità competente, nelle modalità da essa previste, fornendo contestualmente i dati previsti dall'Allegato I Parte IV-bis alla parte quinta del medesimo decreto.

Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo, il gestore deve presentare una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione generale o all'autorizzazione generale vigente al momento della domanda.

I gestori di impianti di combustione che abbiano aderito alle autorizzazioni di carattere generale adottate con con d.d. 2 maggio 2011, n. 145, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416 e d.d. 6 luglio 2012, n. 518, in data antecedente all'adozione della d.d. 12 settembre 2019, n. 445, debbono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione generale entro i termini indicati al presente punto.

### **3.4. Adesione all'autorizzazione di carattere generale per impianti termici non soggetti ad autorizzazione prima del 19 dicembre 2017**

I gestori di stabilimenti esistenti, titolari di impianti di combustione non soggetti ad autorizzazione prima del 19 dicembre 2017 che intendono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il servizio digitale disponibile sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte (accedendo al servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali"), oppure gli eventuali analoghi servizi resi disponibili dai SUAP, di cui sia stata verificata l'interoperabilità secondo quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015;
- rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 dal momento della presentazione della domanda e impegnarsi a rispettare le prescrizioni del medesimo allegato;
- impegnarsi a rispettare gli eventuali valori limite di cui all'articolo 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006 per gli impianti esistenti, fino ai termini stabiliti dal comma 5 dell'articolo 273-bis e, a decorrere da tali termini, i pertinenti valori limite di emissione definiti nel medesimo Allegato 3.

Per quanto riguarda gli impianti di combustione, la domanda deve essere presentata entro e non oltre i termini previsti dall'articolo 273-bis, comma 6 del d.lgs. 152/2006 e di seguito riportati:

- entro il 31 dicembre 2022, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5 MW;
- entro il 31 dicembre 2027, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.

L'autorizzazione consente l'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3, per una durata pari a 15 anni a partire dalla data di adesione. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo, il gestore deve presentare una nuova domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente al momento della domanda.

### **3.5. Adeguamento ai valori limite di emissione**

In attuazione dell'articolo 273-bis del d.lgs. 152/2006, i gestori titolari degli impianti di combustione esistenti, già dotati di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi degli articoli 269 o 272 del

d.lgs. 152/2006 che intendono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, devono rispettare i pertinenti valori limite definiti per gli impianti esistenti nell'Allegato 3, fino ai termini stabiliti dal comma 5 del medesimo articolo 273-bis.

Considerato che le disposizioni della presente determinazione sostituiscono le pertinenti disposizioni contenute nelle autorizzazioni di carattere generale regionali che già disciplinano gli impianti termici e le attività accessorie e di servizio qui disciplinate, i gestori titolari di impianti di combustione esistenti, già dotati di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 che intendono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, devono rispettare i pertinenti valori limite definiti per gli impianti esistenti nell'Allegato 3, fino ai termini stabiliti dal comma 5 dell'articolo 273-bis del d.lgs. 152/2006.

In base alle medesime disposizioni, i gestori titolari di impianti di combustione esistenti, non soggetti ad autorizzazione prima del 19 dicembre 2017, che intendono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, fino ai suddetti termini devono rispettare gli eventuali valori limite di cui all'articolo 272, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

In tutti i casi, decorsi i suddetti termini, tutti i gestori titolari di impianti di combustione esistenti devono rispettare i pertinenti valori limite di emissione definiti nel medesimo Allegato 3.

### **3.6. Variazione della ragione sociale**

La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore, alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, ed all'ARPA competenti per territorio, entro trenta giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.

### **3.7. Cessazione dell'attività**

I gestori autorizzati in via generale dovranno comunicare al SUAP, alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune ed all'ARPA competenti per territorio, la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

### **3.8. Modalità per la presentazione e l'inoltro della domanda di adesione**

La Regione ha attivato, in attuazione del regolamento regionale n. 5/R del 2015, un servizio digitale per la compilazione guidata e l'inoltro all'autorità competente della domanda di adesione all'autorizzazione.

Il servizio digitale è accessibile dal portale "Servizionline" della Regione Piemonte (accedendo al servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali"). Per l'accesso alla procedura è necessario che il legale rappresentante che presenta la domanda, oppure il procuratore da esso incaricato della presentazione della domanda, disponga di un certificato digitale, rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto, oppure di SPID, CIE o ulteriori modalità di autenticazione qualora previste dalle disposizioni in materia.

Il servizio digitale consente:

- di predisporre l'istanza attraverso un processo guidato;
- di scaricare l'istanza e la documentazione allegata ai fini della firma digitale;
- l'inoltro dell'istanza e della documentazione allegata al SUAP territorialmente competente, ai sensi del d.p.r. 160/2010, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite servizi di cooperazione applicativa, ove il SUAP disponga di sistemi digitali conformi a quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015 di cui sia stata verificata l'interoperabilità.
- attraverso i servizi di *back office* presenti, di rendere immediatamente disponibili alle autorità competenti interessate le informazioni relative all'istanza ed alla documentazione allegata.

I contenuti della domanda di adesione sono riportati nell'Allegato 2.



### **Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e attività accessorie e di servizio**

#### **CONTENUTI DELLA DOMANDA DI ADESIONE**

La domanda di adesione contiene i seguenti dati e dichiarazioni:

1. Specificazione se si tratta di:
  - nuovo stabilimento, modifica, trasferimento;
  - proseguimento di esercizio per stabilimenti esistenti già dotati di autorizzazione ex articolo 269 o 272 del d.lgs. 152/2006 che devono adeguarsi ai nuovi requisiti di cui all'art. 273-bis, comma 5, d.lgs. 152/2006;
  - nuova adesione per stabilimenti non soggetti ad autorizzazione prima del 19 dicembre 2017;
2. Dati anagrafici e di residenza del richiedente (gestore, legale rappresentante, procuratore, amministratore nel caso di condominio);
3. Dati, denominazione e indirizzo dell'impresa/ente o dell'edificio nel caso di esclusivo uso residenziale;
4. Indicazione degli impianti termici e delle attività accessorie e di servizio che verranno attivati (numero per ciascuna tipologia di impianto/attività disciplinata in Allegato 3);
5. Gli ulteriori dati previsti dall'Allegato I, Parte IV-bis, alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 (da riportare per ciascun medio impianto di combustione):
  - tipo di impianto di combustione (classificazione di cui al d.lgs. 152/2006, art. 268 comma 1 lett. da gg-bis) a gg-septies))
  - tipo di combustibili utilizzati e relativi quantitativi; in caso di impianti multicomcombustibile, indicare le percentuali per ciascuno di essi;
  - potenza termica nominale  $P_n$  [MW];
  - numero previsto di ore operative;
  - carico medio di processo (% rispetto alla  $P_n$ );
  - data di messa in esercizio o, se tale data non è nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione esistenti sia antecedente al 20 dicembre 2018;
  - settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE/ISTAT/ATECO;
6. Quadro delle emissioni: per ciascun punto di emissione, individuato univocamente, indicare:
  - il numero univoco progressivo; nel caso di modifica di stabilimento, la numerazione progressiva dei punti di emissione deve tenere conto degli eventuali punti di emissione già esistenti nello stabilimento medesimo.
  - le caratteristiche dimensionali del punto di emissione (altezza punto di emissione [m]; diametro [m] o lati [m·m]);
  - la fase di provenienza;
  - la portata [ $m^3/h$  a 0 °C e 0,101 MPa];
  - Il tipo di impianto di abbattimento.

7. Impegno a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 3;
8. Per i gestori che intendano installare, trasferire o modificare uno stabilimento: impegno a rispettare i valori limite di emissione definiti per gli impianti nuovi nell'Allegato 3 dal momento della presentazione della domanda;
9. Per i gestori di stabilimenti esistenti già dotati di autorizzazione ordinaria o di carattere generale: impegno a rispettare i valori limite di emissione definiti per gli impianti esistenti nell'Allegato 3, fino ai termini stabiliti dal comma 5 dell'articolo 273-bis e, a decorrere da tali termini, i pertinenti valori limite di emissione definiti nel medesimo Allegato 3;
10. Per i gestori di stabilimenti esistenti titolari di impianti termici non soggetti ad autorizzazione prima del 19 dicembre 2017: impegno a rispettare gli eventuali valori limite di cui all'articolo 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006 per gli impianti esistenti, fino ai termini stabiliti dal comma 5 dell'articolo 273-bis e, a decorrere da tali termini, i pertinenti valori limite di emissione definiti nell'Allegato 3;
11. Dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che:
  - lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006;
  - che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedura di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia, o che è stato valutato non assoggettabile alla procedura di VIA dall'autorità competente;
12. Consenso al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
13. Data
14. Firma (digitale)

Le suddette informazioni sono fornite in modo strutturato attraverso il servizio digitale di cui all'Allegato 1, punto 3.8 oppure tramite i servizi digitali predisposti dal SUAP conformi a quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015 di cui sia stata verificata l'interoperabilità.

Alla domanda sono allegate:

## **A. RELAZIONE DESCRITTIVA**

Tutte le informazioni devono essere relative alla situazione dello stabilimento prevista (domanda per nuovo stabilimento, trasferimento o modifica) o adeguata (domanda per stabilimento esistente) ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e alle prescrizioni della presente determinazione.

Per ciascuna fase, utilizzando la terminologia adottata nella lettera A) dell'Allegato 3, e con riferimento al numero e alla tipologia di apparecchiature utilizzate indicate nel modello digitale, fornire adeguata descrizione delle operazioni effettuate, delle sostanze impiegate, degli impianti di abbattimento (ove previsti) e dei criteri di dimensionamento adottati.

In particolare, per quanto riguarda gli impianti termici, oltre alla potenza termica nominale e al tipo di combustibile utilizzato, già forniti attraverso il modello digitale, indicare:

- il fluido riscaldato dai generatori di calore a servizio dello stabilimento o ad uso climatizzazione invernale e/o estiva e la temperatura di riscaldamento;
- le potenze elettrica e termica utili dei sistemi di cogenerazione e trigenerazione e la tipologia impiantistica;
- la potenza termica utile delle pompe di calore con motore a combustione interna e la tipologia impiantistica.

- la potenza termica nominale ed elettrica utile dei gruppi elettrogeni o dei motori di emergenza e il tipo di combustibile utilizzato;

In particolare, per quanto riguarda le attività accessorie e di servizio, per le tipologie sotto riportate, oltre alla descrizione generale di ciascuna fase, devono essere fornite le seguenti ulteriori informazioni:

- movimentazione di solidi e taglio e cippatura di biomasse combustibili a matrice legnosa: indicare il quantitativo e la tipologia di materiale trattato, all'ora, al giorno ed all'anno, la provenienza, il numero di macchine presenti ed il loro schema di funzionamento, i sistemi di captazione e convogliamento delle emissioni previsti (integrati nel macchinario o esterni, fissi o mobili), gli eventuali sistemi di contenimento o abbattimento delle emissioni;
- stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi: per ciascun serbatoio indicare il volume, il tipo di prodotto stoccato e se la movimentazione avviene a circuito chiuso;
- stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca, soluzioni acquose di urea: per ciascun serbatoio indicare il volume, il tipo di prodotto stoccato e l'eventuale sistema di contenimento o abbattimento delle emissioni adottato;
- banchi di montaggio, smontaggio e collaudo: indicare le attività effettuate e gli utensili a conduzione manuale impiegati, la tipologia dei pezzi particolari che possono essere trattati con relativi quantitativi e loro materiali costituenti, le ore di esercizio al giorno ed all'anno previste, le eventuali materie ausiliarie (liquidi degrippanti, detergenti, inchiostri) e loro quantitativi orari e giornalieri, i sistemi di captazione e convogliamento delle emissioni previsti (cappe, bracci aspiranti, bocchette mobili), gli eventuali sistemi di contenimento o abbattimento delle emissioni;
- manutenzione conto proprio svolta in officine interne allo stabilimento con utilizzo esclusivo di utensili a conduzione manuale: indicare il numero e la tipologia di utensili utilizzati, la tipologia di pezzi particolari che possono essere mantenuti e i loro materiali costituenti, le ore di esercizio al giorno ed all'anno previste, le eventuali materie ausiliarie, i sistemi di captazione e convogliamento delle emissioni previsti (cappe, bracci aspiranti, bocchette mobili), gli eventuali sistemi di contenimento o abbattimento delle emissioni;
- macchinari di applicazione di film termoretraibile per imballaggi: indicare il numero di macchine presenti, la tipologia e composizione del film plastico utilizzato, i quantitativi impiegati all'ora, al giorno ed all'anno, la modalità di riscaldamento e temperatura di esercizio del sistema di riscaldamento, i sistemi di captazione e convogliamento delle emissioni previsti (cappe, bracci aspiranti, bocchette mobili), gli eventuali sistemi di contenimento o abbattimento delle emissioni;
- postazioni di punzonatura, marcatura, incisione (laser o meccanica) su materiali metallici, legnosi, plastici o compositi: indicare la tipologia dei materiali su cui si effettuano le lavorazioni, le ore di esercizio al giorno ed all'anno previste, i sistemi di captazione e convogliamento delle emissioni previsti (cappe, bracci aspiranti, bocchette mobili), gli eventuali sistemi di contenimento o abbattimento delle emissioni;
- sfiati di pompe per il vuoto: indicare il numero di pompe a vuoto collegate allo sfiato, la fase produttiva a servizio della quale operano, le sostanze impiegate in essa e il numero di ore di esercizio al giorno, al mese ed all'anno;

## **B. PLANIMETRIA**

Allegare una planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, la loro denominazione (con riferimento alla relazione tecnica), gli eventuali impianti di contenimento o abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

### **STABILIMENTI CON EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DA IMPIANTI DI COMBUSTIONE, DI CLIMATIZZAZIONE E ATTIVITÀ ACCESSORIE E DI SERVIZIO**

#### **A) REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI E GESTIONALI**

##### **1. DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI COMUNI**

- 1.1.** Richiamate integralmente le definizioni e le indicazioni di cui all'Allegato 1, lo stabilimento è autorizzato ad esercire gli impianti di combustione e di climatizzazione invernale e/o estiva, di cui ai punti seguenti, con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore a 50 MW.

Nel caso di stabilimenti in cui gli impianti termici siano esclusivamente destinati alla climatizzazione estiva e/o invernale oppure operino in regime di fornitura del calore ad esclusivo uso termico civile, anche solo parzialmente, a terzi, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile per una potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore o uguale a 10 MW.

- 1.2.** Richiamate integralmente le definizioni e le indicazioni di cui all'Allegato 1, lo stabilimento è autorizzato ad esercire gli impianti e le attività accessorie e di servizio seguenti, disciplinate nei successivi punti del presente allegato:

- ricarica delle batterie piombo-acido;
- movimentazione di solidi e taglio e cippatura di biomasse combustibili a matrice legnosa;
- stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi;
- stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca, soluzioni acquose di urea;
- stoccaggio e gestione prodotti gassosi, liquidi o solidi necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico nonché ad eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni (urea, ammoniaca, calce);
- gruppi elettrogeni o motori di emergenza;
- sale prova motori e captazione di gas di scarico di veicoli;
- banchi di montaggio, smontaggio e collaudo;
- manutenzione conto proprio svolta in officine interne allo stabilimento con utilizzo esclusivo di utensili a conduzione manuale;
- macchinari di applicazione di film termoretraibile per imballaggi;
- postazioni di punzonatura, marcatura, incisione (laser o meccanica) su materiali metallici, legnosi, plastici o compositi;
- sfiati di pompe per il vuoto.

- 1.3.** In caso di modifiche impiantistiche, quale l'inserimento di ulteriori apparecchiature, che comportino variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di adesione e relativi allegati, di cui all'Allegato 2, il gestore deve presentare una nuova domanda di autorizzazione se le modifiche sono sostanziali. Se le modifiche non sono sostanziali, il gestore deve presentare comunicazione di modifica non sostanziale, accompagnata dalla documentazione di cui all'Allegato 2 e della planimetria aggiornate.

- 1.4.** Nell'esercizio dello stabilimento non possono essere utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi nella presente autorizzazione generale siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
- 1.5.** Tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere al massimo le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 1.6.** Gli impianti da cui si originano emissioni in atmosfera, i sistemi di captazione, convogliamento e contenimento o abbattimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo devono essere mantenuti in costante efficienza e sottoposti a manutenzioni periodiche. Il Gestore deve sottoporre i sistemi di contenimento o abbattimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo ad ispezioni periodiche e alle operazioni di manutenzione ordinaria con la periodicità stabilita dal costruttore; deve altresì effettuare le manutenzioni straordinarie ogni qual volta si evidenzino anomalie negli stessi.
- 1.7.** Ad eccezione delle fasi di lavorazione indicate nei punti successivi per le quali sia prescritto il convogliamento in atmosfera a valle dell'impianto di abbattimento, le emissioni provenienti dalle altre fasi di cui al presente allegato, purché presidiate e dotate di aspirazioni localizzate e impianto di abbattimento (ove prescritti nei punti seguenti), possono essere reimmesse in ambiente di lavoro nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I limiti alle emissioni stabiliti nel presente provvedimento si applicano alle emissioni convogliate in atmosfera provenienti da tali fasi. Inoltre, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del d.lgs. 152/2006, le emissioni provenienti da sfianti e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, non sono soggette ad autorizzazione, purché tali punti di emissione non siano specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti.
- 1.8.** Salvo diversamente indicato, i limiti di emissione sono espressi in concentrazione media oraria ( $\text{mg}/\text{m}^3$  = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a  $0^\circ\text{C}$  e  $0,101\text{ MPa}$ , previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nell'unità di volume del flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 1.9.** I limiti di emissione relativi ai generatori di calore, ai sistemi di cogenerazione e trigenerazione, alle pompe di calore dotate di motore a combustione interna e ai sistemi di produzione di energia di cui ai punti successivi, sono definiti alla temperatura di  $273,15\text{ }^\circ\text{K}$  e alla pressione di  $101,3\text{ kPa}$ , previa detrazione del tenore di vapore acqueo, espressi nelle unità di misura indicate nella Tabella 1.9.1 e riferiti ai tenori volumetrici dell'ossigeno ivi indicati.

<b>Tabella 1.9.1.</b>		
<b>Impianto di combustione (Sistema di produzione del calore)</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Ossigeno di riferimento (% vol)</b>
Generatori di calore	mg/m <sup>3</sup>	– 3 % per combustibili gassosi o liquidi – 6 % per combustibili solidi
Sistemi di cogenerazione e rigenerazione	mg/kWh (*) per PM e NO <sub>x</sub>	---
	mg/m <sup>3</sup> per altri inquinanti	per combustibili gassosi o liquidi: – 3% per caldaie – 15% per motori a c.i. – 15% per turbogas 6% per combustibili solidi
Pompe di calore con motore a combustione interna	mg/kWh (*) per PM e NO <sub>x</sub>	---
	mg/m <sup>3</sup> per altri inquinanti	15 % per combustibili gassosi o liquidi
Sistemi di produzione di energia	mg/m <sup>3</sup>	15 % per combustibili gassosi o liquidi
<i>(*) i limiti di emissione di PM ed NO<sub>x</sub> relativi ai sistemi di cogenerazione e trigenerazione, nonché quelli relativi alle pompe di calore con motore a combustione interna sono espressi in fattore di emissione, per la cui definizione e metodo di calcolo si rimanda ai relativi paragrafi 4.3) e 4.2).</i>		

**1.10.** Oltre ai limiti di emissione e alle prescrizioni, indicati nel presente allegato, i sistemi di produzione di calore devono rispettare i pertinenti requisiti e le pertinenti condizioni definiti dagli atti di programmazione regionale in materia ambientale ed energetica.

**1.11.** I limiti di emissione e le prescrizioni indicate nel successivo punto 2, si riferiscono alla potenza termica nominale P<sub>n</sub> complessiva, che deve essere calcolata sommando la potenza termica nominale di tutti i sistemi di produzione di energia termica o termica ed elettrica presenti nello stabilimento che utilizzano la stessa tipologia di apparecchiatura (generatori di calore, motori a combustione interna anche a servizio di pompe di calore, turbine a gas) e sono alimentati con lo stesso tipo di combustibile, il cui calore sia esclusivamente utilizzato per la climatizzazione degli ambienti e/o per il riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

**1.12.** Oltre ai limiti di emissione e alle prescrizioni indicate nei successivi punti 2.1, 2.2 e 2.3, i sistemi di produzione di calore a servizio di impianti di climatizzazione devono rispettare i requisiti minimi prestazionali in campo energetico stabiliti nello “Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento” di cui alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 e s.m.i., nei tempi ivi indicati.

## **2. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA**

I limiti di emissione e le prescrizioni, indicati nei successivi paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, si riferiscono alla potenza termica nominale (P<sub>n</sub>) complessiva, che deve essere calcolata sommando la potenza termica nominale di tutti i sistemi di produzione di energia termica o termica ed elettrica presenti nello stabilimento che utilizzano la stessa tipologia di apparecchiatura (generatori di calore, motori a combustione interna anche a servizio di pompe di calore, turbine a gas) e sono alimentati con lo stesso tipo di combustibile, il cui calore sia esclusivamente utilizzato per la climatizzazione degli ambienti e/o per il riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

**2.1.** I generatori di calore a servizio dell'impianto di climatizzazione possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i), l), n) ed r) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 ovvero gas naturale, GPL, gasolio, biodiesel, olio combustibile, legna da ardere, biomasse e biogas e devono rispettare i valori limite di emissione di seguito riportati, nelle Tabelle 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3. Nel caso di impianti che impiegano più combustibili, i limiti sono determinati secondo quanto stabilito dall'Allegato 1, Parte III, punto 1.4 "Impianti multicomcombustibile" alla Parte V del d.lgs. 152/2006.

<b>Tabella 2.1.1 - GENERATORI DI CALORE</b>							
Limiti di emissione che devono essere rispettati ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, dagli impianti <b>esistenti</b> fino alle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5.							
<b>Combustibili (§)</b>	<b>PM (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>CO (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>SOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>COT (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>HCl (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NH<sub>3</sub>(*) (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	5	80	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	80	100	---	---	---	---
Biogas (lettera r) o gas di sintesi gassificazione biomasse	5	80	100	---	20	30	---
<b>Combustibili liquidi</b>							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	80	100	200	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i)	10	80	100	500	---	---	15
biomassa liquida (lettera n)	10	80	100	500	---	---	15
Biodiesel (lettera g)	10	80	100	200	---	---	10
<b>Combustibili solidi</b>							
Biomassa solida 3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW (lettere l ed n)	45	450	300	75	---	---	7,5
Biomassa solida 5 MW < P <sub>n</sub> < 10 MW (lettere l ed n)	45 (15) <sup>#</sup>	300 (150) <sup>#</sup>	300 (150) <sup>#</sup>	75	30	---	7,5
<p>(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006  # = valore medio giornaliero  (*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).  Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "---".  Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.</p>							

**Tabella 2.1.2 - GENERATORI DI CALORE**

Limiti di emissione che devono essere rispettati i dagli impianti **nuovi** a decorrere dalla data di adesione.

<b>Combustibili (§)</b>	<b>PM (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>CO (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>SOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>COT (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>HCl (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NH<sub>3</sub>(*) (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	5	80	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	80	100	35	---	---	---
Biogas (lettera r) o gas di sintesi gassificazione biomasse	5	80	100	100	20	30	5
<b>Combustibili liquidi</b>							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	80	100	200	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i)	10	80	100	200	---	---	15
biomassa liquida (lettera n)	10	80	100	500	---	---	5
Biodiesel (lettera g)	10	80	100	200	---	---	5
<b>Combustibili solidi</b>							
Biomassa solida 3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW (lettere l ed n)	45	450	300	75	---	---	7,5
Biomassa solida 5 MW < P <sub>n</sub> < 10 MW (lettere l ed n)	45 (15) <sup>#</sup>	300 (150) <sup>#</sup>	300 (150) <sup>#</sup>	75	30	---	7,5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006  
# = valore medio giornaliero

(\*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).  
Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.



<b>Tabella 2.1.3 - GENERATORI DI CALORE</b>							
Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti <b>esistenti</b> a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.							
<b>Combustibili (§)</b>	<b>PM (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>CO (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>SOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>COT (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>HCl (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NH<sub>3</sub>(*) (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	5	80	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	80	100	35	---	---	---
Biogas (lettera r) o gas di sintesi gassificazione biomasse	5	80	100	100	20	30	5
<b>Combustibili liquidi</b>							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	80	100	200	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i)	10	80	100	350	---	---	15
biomassa liquida (lettera n)	10	80	100	200	---	---	10
Biodiesel (lettera g)	10	80	100	200	---	---	5
<b>Combustibili solidi</b>							
Biomassa solida 3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW (lettere l ed n)	45	450	300	75	---	---	7,5
Biomassa solida 5 MW < P <sub>n</sub> < 10 MW (lettere l ed n)	45 (15) <sup>#</sup>	300 (150) <sup>#</sup>	300 (150) <sup>#</sup>	75	30	---	7,5
<p>(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006  # = valore medio giornaliero  (*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).  Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "----".  Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.</p>							

Nei generatori di calore aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

I generatori di calore a servizio degli impianti di climatizzazione, in relazione alla potenza termica nominale  $P_n$  (per singola unità o complessiva), devono essere dotati di sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni e di altri parametri gestionali secondo quanto riportato nelle tabelle 2.4.1 e 2.4.3 del punto 2.4.

Per i generatori di calore, sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i generatori che utilizzano gas naturale o GPL. Il valore limite relativo ai parametri PM e  $SO_x$  si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale o GPL.

Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il gestore effettua la verifica annuale di cui al punto 5-bis.8 dell'Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, con il metodo utilizzato per i controlli dell'autorità competente, e ne trasmette i risultati all'autorità competente e all'ARPA secondo le modalità utilizzate per i controlli periodici. Gli esiti di tale controllo sono valutati complessivamente, unitamente a quelli del sistema in continuo.

**2.2.** I sistemi a pompa di calore dotati di motore a combustione interna a servizio dell'impianto di climatizzazione possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), n) ed r) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 ovvero gas naturale, GPL, gasolio, biodiesel, biomasse liquide e biogas e devono rispettare i limiti di emissione di seguito riportati nelle Tabelle 2.2.1 e 2.2.2.

<b>Tabella 2.2.1 - POMPE DI CALORE CON MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA</b>							
Limiti di emissione che devono essere rispettati ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, dagli impianti <b>esistenti</b> già autorizzati con autorizzazione in via generale, sia fino alle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5, sia successivamente.							
Combustibili (§)	PM (mg/kWh) FE <sub>et</sub>	NO <sub>x</sub> (mg/kWh) FE <sub>et</sub>	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	SO <sub>x</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	COT (mg/Nm <sup>3</sup> )	HCl (mg/Nm <sup>3</sup> )	NH <sub>3</sub> (*) (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	11	135	120	---	---	---	5
GPL (lettera b)	11	135	120	15	---	---	5
Biogas (lettera r)	20	350	200	60	40	5	4
<b>Combustibili liquidi</b>							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	75	75	---	---	5
biomassa liquida, biodiesel (lettere n e g)	20	350	75	30	20	---	5
(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 (*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction). Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "----". Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.							

<b>Tabella 2.2.2 - POMPE DI CALORE CON MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA</b>							
Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti <b>nuovi</b> a decorrere dalla data di adesione.							
<b>Combustibili (§)</b>	<b>PM (mg/kWh) FE<sub>et</sub></b>	<b>NO<sub>x</sub> (mg/kWh) FE<sub>et</sub></b>	<b>CO (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>SO<sub>x</sub> (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>COT (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>HCl (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NH<sub>3</sub>(*) (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	11	135	120	---	---	---	5
GPL (lettera b)	11	135	120	15	---	---	5
Biogas (lettera r)	20	350	200	40	40	5	4
<b>Combustibili liquidi</b>							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	75	75	---	---	5
biomassa liquida, biodiesel (lettere n e g)	20	350	75	30	20	---	5
<p>(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006</p> <p>(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).</p> <p>Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "---".</p> <p>Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.</p>							

Il parametro **FE<sub>et</sub>** è calcolato come segue:

$$FE_{et} = \frac{FE_{comb}}{\eta_{tot} - \eta_{ee}}$$

**P<sub>tp</sub>** = potenza termica cedibile al pozzo caldo in condizioni nominali in kW

**P<sub>comb</sub>** = potenza termica introdotta nel sistema in condizioni nominali sotto forma di combustibile (portata di combustibile \* p.c.i.) in kW

**FE<sub>comb</sub>** = fattore di emissione rispetto al combustibile (in mg/kWh)

Nei motori a combustione interna aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

I motori a combustione interna di pompe di calore a servizio degli impianti di climatizzazione, in relazione alla potenza termica nominale P<sub>n</sub> (per singola unità o complessiva), devono essere dotati di sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni e di altri parametri gestionali secondo quanto riportato nelle tabelle 2.4.2 e 2.4.3 del punto 2.4.

Per i motori a combustione interna di pompe di calore sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali e degli ossidi di zolfo per i motori che utilizzano gas naturale o GPL. Il valore limite relativo ai parametri PM e SO<sub>x</sub> si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale o GPL.

Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il gestore effettua la verifica annuale di cui al punto 5-bis.8 dell'Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/2006,

con il metodo utilizzato per i controlli dell'autorità competente, e ne trasmette i risultati all'autorità competente e all'ARPA secondo le modalità utilizzate per i controlli periodici. Gli esiti di tale controllo sono valutati complessivamente, unitamente a quelli del sistema in continuo.

**2.3.** I sistemi di cogenerazione e trigenerazione a servizio dell'impianto di climatizzazione possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), l), n) ed r) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 ovvero gas naturale, GPL, gasolio, biodiesel, legna da ardere, biomasse e biogas e devono rispettare i limiti di emissione di seguito riportati, nelle Tabelle 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 e 2.3.6.

<b>Tabella 2.3.1 - COGENERATORI – MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA</b>							
Limiti di emissione che devono essere rispettati ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, dagli impianti <b>esistenti</b> , sia fino alle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5 sia successivamente.							
<b>Combustibili (§)</b>	<b>PM (mg/kWh) FE<sub>et</sub></b>	<b>NO<sub>x</sub> (mg/kWh) FE<sub>et</sub></b>	<b>CO (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>SO<sub>x</sub> (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>COT (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>HCl (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NH<sub>3</sub>(*) (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	11	135	120	---	---	---	5
GPL (lettera b)	11	135	120	15	---	---	5
Biogas (lettera r)	20	350	200	60	40	5	4
<b>Combustibili liquidi</b>							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	75	75	---	---	5
biomassa liquida, biodiesel (lettere n e g)	20	350	75	30	20	---	5
<p>(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006</p> <p>(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).</p> <p>Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.</p> <p>Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.</p>							

**Tabella 2.3.2 - COGENERATORI – MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA**

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **nuovi** a decorrere dalla data di adesione.

<b>Combustibili</b> (§)	<b>PM</b> (mg/kWh) <i>FE<sub>et</sub></i>	<b>NOx</b> (mg/kWh) <i>FE<sub>et</sub></i>	<b>CO</b> (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>SOx</b> (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>COT</b> (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>HCl</b> (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>NH<sub>3</sub>(*)</b> (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	11	135	120	---	---	---	5
GPL (lettera b)	11	135	120	15	---	---	5
Biogas (lettera r)	20	350	200	40	40	5	4
<b>Combustibili liquidi</b>							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	75	75	---	---	5
biomassa liquida, biodiesel (lettere n e g)	20	350	75	30	20	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

(\*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.

**Tabella 2.3.3 - COGENERATORI –TURBINE**

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **nuovi** e da quelli **esistenti** a decorrere dalla data di adesione.

<b>Combustibili</b> (§)	<b>PM</b> (mg/kWh) <i>FE<sub>et</sub></i>	<b>NOx</b> (mg/kWh) <i>FE<sub>et</sub></i>	<b>CO</b> (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>SOx</b> (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>COT</b> (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>HCl</b> (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>NH<sub>3</sub>(*)</b> (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	11	135	50	---	---	---	---
GPL (lettera b)	11	135	50	15	---	---	---
Biogas (lettera r)	20	350	80	35	50	5	5
<b>Combustibili liquidi</b>							
Gasolio (lettere e ed f)	11	135	100	70	---	---	5
Biodiesel (lettera n)	20	350	100	70	---	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

(\*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.

**Tabella 2.3.4 - COGENERATORI (generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico o motori a combustione esterna)**

Limiti di emissione che devono essere rispettati ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, dagli impianti **esistenti** fino alle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5.

Combustibili (§)	PM (mg/kWh) FE <sub>et</sub>	NO <sub>x</sub> (mg/kWh) FE <sub>et</sub>	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	SO <sub>x</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	COT (mg/Nm <sup>3</sup> )	HCl (mg/Nm <sup>3</sup> )	NH <sub>3</sub> (*) (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	11	135	100	---			
GPL (lettera b)	11	135	100	---			
Biogas (lettera r)	20	350	100	---	20	30	15
<b>Combustibili liquidi</b>							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	100	200	---	---	15
biomassa liquida (lettera n)	20	350	100	100	---	---	15
Biodiesel (lettera n)	20	350	100	200	---	---	15
<b>Combustibili solidi</b>							
Biomassa solida 3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW (lettere l ed n)	20	350	200	50	45	---	7,5
Biomassa solida 5 MW < P <sub>n</sub> < 10 MW (lettere l ed n)	20	350	200 (100) <sup>#</sup>	50	20	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006  
# = valore medio giornaliero

(\*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limiti di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.

**Tabella 2.3.5 - COGENERATORI (generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico o motori a combustione esterna)**

Limiti di emissione che devono essere rispettati i dagli impianti **nuovi** a decorrere dalla data di adesione.

Combustibili (§)	PM (mg/kWh) FE <sub>et</sub>	NOx (mg/kWh) FE <sub>et</sub>	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	SOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	COT (mg/Nm <sup>3</sup> )	HCl (mg/Nm <sup>3</sup> )	NH <sub>3</sub> (*) (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	11	135	100	---	---	---	
GPL (lettera b)	11	135	100	35			
Biogas (lettera r)	20	350	100	100	20	30	5
<b>Combustibili liquidi</b>							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	100	200	---	---	15
biomassa liquida (lettera n)	20	350	100	100	---	---	5
Biodiesel (lettera n)	20	350	100	200	---	---	15
<b>Combustibili solidi</b>							
Biomassa solida 3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW (lettere l ed n)	20	350	200	50	45	---	7,5
Biomassa solida 5 MW < P <sub>n</sub> < 10 MW (lettere l ed n)	20	350	200 (100) <sup>#</sup>	50	20	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006  
# = valore medio giornaliero

(\*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.

**Tabella 2.3.6 - COGENERATORI (generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico o motori a combustione esterna)**

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **esistenti** a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

Combustibili (§)	PM (mg/kWh) FE <sub>et</sub>	NOx (mg/kWh) FE <sub>et</sub>	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	SOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	COT (mg/Nm <sup>3</sup> )	HCl (mg/Nm <sup>3</sup> )	NH <sub>3</sub> (*) (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	11	135	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	11	135	100	35			
Biogas (lettera r)	20	350	100	100	20	30	5
<b>Combustibili liquidi</b>							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	100	200	---	---	15
biomassa liquida (lettera n)	20	350	100	100	---	---	10
Biodiesel (lettera n)	20	350	100	200	---	---	15
<b>Combustibili solidi</b>							
Biomassa solida 3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW (lettere l ed n)	20	350	200	50	45	---	7,5
Biomassa solida 5 MW < P <sub>n</sub> < 10 MW (lettere l ed n)	20	350	200 (100) <sup>#</sup>	50	20	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006  
# = valore medio giornaliero

(\*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.

Nei motori a combustione interna aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

Il parametro **FE<sub>et</sub>** è calcolato come segue:

$$FE_{et} = \frac{FE_{comb}}{\eta_{tot} - \eta_{ee}}$$

Dove:

**FE<sub>comb</sub>** = fattore di emissione rispetto al combustibile (in mg/kWh)

**η<sub>tot</sub>** = rendimento totale del cogeneratore in condizioni nominali (Pe+Pt)/(Pcomb)

**η<sub>ee</sub>** = rendimento elettrico del cogeneratore in condizioni nominali (Pe/Pcomb)



$P_e$  = Potenza elettrica in kW

$P_t$  = Potenza termica in kW

$P_{comb}$  = potenza termica introdotta nel sistema in condizioni nominali sotto forma di combustibile (portata di combustibile \* p.c.i.) in kW

Al fine di calcolare il valore di  $FE_{et}$  si stabilisce, convenzionalmente, che il valore di  $\eta_{tot}$  considerato non possa essere maggiore di **0,85**.

### ***Esempio di calcolo del livello emissivo consentito per i cogeneratori***

*Cogeneratore a gas naturale caratterizzato, nelle condizioni nominali di impiego, da:*

$\eta_{ee} = 35 \%$  (rendimento elettrico nominale)

$\eta_{tot} = 80 \%$  (rendimento totale in condizioni nominali – fattore di utilizzo del combustibile)

*Attraverso il valore di  $FE_{et}(NO_x)$  richiesto (per gli  $NO_x$  pari a 135 mg/kWh) è possibile calcolare il valore massimo di  $FE_{comb}$  ammissibile per l'installazione del cogeneratore:*

$$FE_{comb}(NO_x) = FE_{et}(NO_x) \times (\eta_{tot} - \eta_{ee}) = 60.7 \text{ mg/kWh}$$

*Quindi il cogeneratore, per rispondere ai requisiti progettuali di installabilità, dovrà garantire una emissione di  $NO_x$  inferiore a 60.7 mg/kWh, riferiti al p.c.i. medio del GN.*

I sistemi di cogenerazione e trigenerazione a servizio degli impianti di climatizzazione, in relazione alla potenza termica nominale  $P_n$  (per singola unità o complessiva), fermo restando quanto previsto al capoverso successivo, devono essere dotati di sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni e degli altri parametri gestionali secondo quanto riportato nelle tabelle 2.4.2 e 2.4.3 del punto 2.4.

Nel caso di sistemi di cogenerazione basati sul ciclo Rankine a vapore o fluido organico e sistemi che utilizzano motori a combustione esterna, in relazione alla potenza termica nominale  $P_n$  (per singola unità o complessiva), i generatori di calore devono essere dotati di sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni e di altri parametri gestionali secondo quanto riportato nelle tabelle 2.4.1 e 2.4.3 del citato punto 2.4.

Per i sistemi di cogenerazione e trigenerazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali e ossidi di zolfo per i sistemi di cogenerazione e trigenerazione alimentati a gas naturale e a GPL. Il valore limite relativo ai parametri PM e  $SO_x$  si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale o GPL.

Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il gestore effettua la verifica annuale di cui al punto 5-bis.8 dell'Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, con il metodo utilizzato per i controlli dell'autorità competente, e ne trasmette i risultati all'autorità competente e all'ARPA secondo le modalità utilizzate per i controlli periodici. Gli esiti di tale controllo sono valutati complessivamente, unitamente a quelli del sistema in continuo.

## **2.4. Misurazioni in continuo e controllo della combustione**

Ulteriori condizioni per i generatori di calore a servizio degli impianti di climatizzazione (incluse le pompe di calore ad assorbimento), per i generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico e motori a combustione esterna, con l'avvertenza che, per i medesimi, non è ammesso l'utilizzo di olio combustibile, sono riportate nella tabella 2.4.1 seguente.

<b>Tabella 2.4.1</b>					
	<b>GN, GPL, biogas (lettere a, b, r)</b>	<b>gasolio, biodiesel (lettere e, f, g)</b>	<b>olio combustibile (lettere h, i)</b>	<b>biomasse solide (lettere l, n)</b>	<b>bioliquidi (lettera n)</b>
<b>Misura e registrazione in continuo di T, O<sub>2</sub>, CO<sup>(A)</sup></b>	Pn ≥ 6 MW (singola unità)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)
<b>Misura e registrazione in continuo di NO<sub>x</sub><sup>(B)</sup></b>	---	---	---	Pn > 6 MW (complessivi) <sup>(*)</sup>	Pn > 6 MW (complessivi) <sup>(*)</sup>
<b>Misura e registrazione in continuo dei COV<sup>(B)</sup></b>	---	---	---	Pn > 6 MW (complessivi) <sup>(*)</sup>	Pn > 6 MW (complessivi) <sup>(*)</sup>
<b>Misura dell'energia elettrica e termica prodotte per verifica LT<sup>(C)</sup></b>	sempre	sempre	Non applicabile <sup>(D)</sup>	sempre	sempre

(A) = parametro da rilevare nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto.  
(B) = parametro da rilevare nell'effluente gassoso al punto di emissione.  
(C) = valido solo per i generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico e motori a combustione esterna. Per la definizione dell'indice LT vedasi la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n° 42/02 del 19 marzo 2002.  
(D) = combustibile non ammesso per i generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico e motori a combustione esterna.  
(\*) = somma delle potenze termiche nominali delle singole tipologie di apparecchiature presenti nello stabilimento alimentate con il medesimo tipo di combustibile

Ulteriori condizioni per i sistemi di cogenerazione e trigenerazione e le pompe di calore con motore a combustione interna a servizio degli impianti di climatizzazione, sono riportate nella tabella 2.4.2 seguente.

<b>Tabella 2.4.2</b>			
	<b>GN, GPL, biogas (lettere a, b, r)</b>	<b>gasolio, biodiesel (lettere e, f, g)</b>	<b>bioliquidi (lettera n)</b>
<b>Misura e registrazione in continuo di T, O<sub>2</sub>, CO, <sup>(A)</sup></b>	Pn ≥ 6 MW (singola unità)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)
<b>Misura e registrazione in continuo di NO<sub>x</sub><sup>(B)</sup></b>	Pn ≥ 6 MW (singola unità)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)	Pn > 6 MW (complessivi) <sup>(*)</sup>
<b>Misura e registrazione in continuo di COV<sup>(B)</sup></b>	---	---	Pn > 6 MW (complessivi) <sup>(*)</sup>
<b>Misura dell'energia elettrica e termica prodotte per verifica LT<sup>(C)</sup></b>	sempre	sempre	sempre

(A) = parametro da rilevare nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto  
(B) = parametro da rilevare nell'effluente gassoso al punto di emissione  
(C) = ad esclusione delle pompe di calore con motore a combustione interna; per la definizione dell'indice LT vedasi la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n° 42/02 del 19 marzo 2002  
(\*) = somma delle potenze termiche nominali delle singole tipologie di apparecchiature presenti nello stabilimento alimentate con il medesimo tipo di combustibile

Ulteriori condizioni relative al controllo della combustione per gli impianti di combustione di potenza termica nominale complessiva<sup>(\*)</sup> superiore a 3 MW, sono riportate nella tabella 2.4.3 seguente.

<b>Tabella 2.4.3</b>		
	<b>Applicabilità</b>	<b>Tipo di impianto</b>
<b>Regolazione automatica del rapporto aria-combustibile</b>	$P_n > 1,16$ MW (singola unità) <sup>(#)</sup>	di cui ai punti: 2.1, 2.2 e 2.3
<b>Bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido</b>	$P_n > 6$ MW (singola unità) <sup>(*)</sup>	di cui ai punti: 2.1 e 2.3
<b>Alimentazione automatica combustibile</b>	$P_n > 1$ MW (singola unità) <sup>(*)</sup>	di cui ai punti: 2.1 e 2.3
<p><i>(*) si applica ai generatori di calore alimentati a biomasse solide (lettera l, n)</i>  <i>(*) somma delle potenze termiche nominali delle singole tipologie di apparecchiature presenti nello stabilimento alimentate con il medesimo tipo di combustibile</i>  <i>(#) tale obbligo riguarda anche gli impianti di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW (non soggetti alla presente autorizzazione) e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW</i></p>		

Agli impianti di combustione di cui al presente paragrafo 2 si applicano, inoltre, le disposizioni relative al controllo e al monitoraggio di cui al punto 5-bis dell'Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 a decorrere dalla data di adesione. Resta fermo l'obbligo per gli impianti esistenti di adeguarsi a dette disposizioni entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

Ai fini di cui al punto 5-bis.3 dell'Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, il gestore comunica entro 8 ore all'Autorità competente e all'ARPA Piemonte qualunque anomalia o guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, nonché le non conformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore medesimo. Nella comunicazione, il gestore descrive le ragioni tecniche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, nonché gli interventi necessari per la risoluzione e la relativa tempistica prevista, fermo restando l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

### **3. GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO**

I limiti di emissione e le prescrizioni indicate nei successivi paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 si riferiscono alla potenza termica nominale complessiva, che deve essere calcolata sommando la potenza termica nominale di tutti i sistemi di produzione di energia termica e/o elettrica presenti nello stabilimento che utilizzano la stessa tipologia di apparecchiatura (generatori di calore, turbine a gas, motori a combustione interna) e sono alimentati con lo stesso tipo di combustibile, la cui produzione di calore sia finalizzata al ciclo produttivo o al ciclo produttivo e alla climatizzazione degli ambienti.

Gli impianti di combustione, compresi gli impianti di cogenerazione, con potenzialità complessive di stabilimento, per ogni tipo di combustibile e per ciascuna tipologia di apparecchiatura, contenute entro quelle previste dalla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, non sono sottoposti ad autorizzazione. Al fine del calcolo della potenza termica nominale di stabilimento non devono essere considerate le potenze nominali dei generatori di calore a servizio di impianti termici civili definiti e disciplinati al Titolo II della parte quinta del d.lgs. 152/2006.

#### **3.1. Generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T \leq 150^\circ\text{C}$**

I generatori di calore a scambio indiretto, a servizio dello stabilimento, per il riscaldamento di fluidi a  $T \leq 150^\circ\text{C}$  possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i) e n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel, olio combustibile e le

biomasse di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i limiti di emissione, elencati nelle tabelle 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 seguenti. Nei generatori di calore aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

**Tabella 3.1.1 - GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO PER IL RISCALDAMENTO DI FLUIDI A T<sub>s</sub>≤150°C**

Limiti di emissione che devono essere rispettati ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, dagli impianti **esistenti** fino alle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5.

<b>Combustibili (S)</b>	<b>PM (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>CO (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>SOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>COT (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>HCl (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NH<sub>3</sub>(*) (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	5	80	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	80	100	---	---	---	---
Biogas (lettera r) o gas di sintesi gassificazione biomasse	5	80	100	---	20	30	---
<b>Combustibili liquidi</b>							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	120	100	200	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	120	100	200	---	---	---
olio combustibile (lettere h ed i) 0,3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 3 MW	50	350	100	1700	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) 3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW	20	350	100	1700	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) P <sub>n</sub> > 5 MW	10	200	100	1700	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) 1 MW < P <sub>n</sub> ≤ 3 MW	10	350	100	1700	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) 3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW	10	350	100	1700	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) P <sub>n</sub> > 5 MW	10	200	100	1700	---	---	15
<b>Combustibili solidi</b>							
Biomassa solida 1 MW < P <sub>n</sub> ≤ 3 MW (lettere l ed n)	45	600	450	75	---	---	7,5
Biomassa solida 3 MW < P <sub>n</sub> < 5 MW (lettere l ed n)	45	450	300	75	---	---	7,5
Biomassa solida 5 MW < P <sub>n</sub> ≤ 20 MW (lettere l ed n)	30	600 (300) <sup>#</sup>	300 (150) <sup>#</sup>	75	30	---	7,5

Biomassa solida 20 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW (lettere l ed n)	30 (15 <sup>#</sup> )	600 (300) <sup>#</sup>	300 (150) <sup>#</sup>	75	30 (15 <sup>#</sup> )	---	7,5
--	--------------------------	---------------------------	---------------------------	----	--------------------------	-----	-----

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006  
# = valore medio giornaliero  
(\* ) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).  
Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.  
Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.

<b>Tabella 3.1.2 - GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO PER IL RISCALDAMENTO DI FLUIDI A T ≤ 150°C</b>							
Limiti di emissione che devono essere rispettati i dagli impianti <b>nuovi</b> a decorrere dalla data di adesione.							
<b>Combustibili (§)</b>	<b>PM (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>CO (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>SOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>COT (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>HCl (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NH<sub>3</sub>(*) (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	5	80	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	80	100	35	---	---	---
Biogas (lettera r) o gas di sintesi gassificazione biomasse	5	80	100	100	20	30	5
<b>Combustibili liquidi</b>							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	120	100	200	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	120	100	200	---	---	---
olio combustibile (lettere h ed i) 0,3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 3 MW	50	300	100	200	---	---	5
olio combustibile (lettere h ed i) 3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW	20	300	100	200	---	---	5
olio combustibile (lettere h ed i) P <sub>n</sub> > 5 MW	10	200	100	200	---	---	5
biomassa liquida (lettera n) 1 MW < P <sub>n</sub> ≤ 3 MW	10	350	100	200	---	---	5
biomassa liquida (lettera n) 3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW	10	200	100	200	---	---	5
biomassa liquida (lettera n) P <sub>n</sub> > 5 MW	10	200	100	200	---	---	5

<b>Combustibili solidi</b>							
Biomassa solida 1 MW<Pn≤3 MW (lettere l ed n)	15	300	375	75	45	---	7,5
Biomassa solida 3 MW<Pn<5 MW (lettere l ed n)	15	300	300	75	45	---	7,5
Biomassa solida 5 MW<Pn≤20 MW (lettere l ed n)	15	300	300 (150 <sup>#</sup> )	75	30	---	7,5
Biomassa solida 20 MW<Pn≤50 MW (lettere l ed n)	15	300	225 (150 <sup>#</sup> )	75	15	---	7,5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006  
# = valore medio giornaliero  
(\* ) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).  
Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.  
Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.

<b>Tabella 3.1.3 - GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO PER IL RISCALDAMENTO DI FLUIDI A T≤150°C</b>							
Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti <b>esistenti</b> a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.							
<b>Combustibili (§)</b>	<b>PM (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>CO (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>SOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>COT (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>HCl (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NH<sub>3</sub>(*) (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	5	80	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	80	100	35	---	---	---
Biogas (lettera r) o gas di sintesi gassificazione biomasse	5	80	100	100	20	30	5
<b>Combustibili liquidi</b>							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	120	100	200	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	120	100	200	---	---	---
olio combustibile (lettere h ed i) 0,3 MW<Pn≤3 MW	50	350	100	350	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) 3 MW<Pn≤5 MW	20	350	100	350	---	---	15

olio combustibile (lettere h ed i) Pn>5 MW	10	200	100	350	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) 1 MW<Pn≤3 MW	10	350	100	200	---	---	10
biomassa liquida (lettera n) 3 MW<Pn≤5MW	10	350	100	200	---	---	10
biomassa liquida (lettera n) Pn>5 MW	10	200	100	200	---	---	10
<b>Combustibili solidi</b>							
Biomassa solida 1 MW<Pn≤3 MW (lettere l ed n)	45	450	450	75	---	---	7,5
Biomassa solida 3 MW<Pn<5 MW (lettere l ed n)	45	300	300	75	---	---	7,5
Biomassa solida 5 MW<Pn≤20 MW (lettere l ed n)	30	300	300 (15 <sup>#</sup> )	75	30	---	7,5
Biomassa solida 20 MW<Pn≤50 MW (lettere l ed n)	30 (15 <sup>#</sup> )	300	300 (150 <sup>#</sup> )	75	30 (15 <sup>#</sup> )	---	7,5
<p>(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 # = valore medio giornaliero</p> <p>(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction). Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica. Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.</p>							

### 3.2. Generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a t>150°C

I generatori di calore a scambio indiretto, a servizio dello stabilimento, per la produzione di vapore a p>0,5 MPa (~5bar) o per il riscaldamento di altri fluidi a T> 150°C (quali acqua surriscaldata o olio diatermico) possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i) e n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel, olio combustibile e le biomasse di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i limiti di emissione, elencati nelle tabelle 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 seguenti

Nei generatori di calore aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

**Tabella 3.2.1 - GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO PER IL RISCALDAMENTO DI FLUIDI A T>150°C**

Limiti di emissione che devono essere rispettati ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, dagli impianti **esistenti** fino alle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	SOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	COT (mg/Nm <sup>3</sup> )	HCl (mg/Nm <sup>3</sup> )	NH <sub>3</sub> (*) (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	5	150	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	150	100	---	---	---	---
Biogas (lettera r)	5	150	100	---	20	30	---
<b>Combustibili liquidi</b>							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	120	100	200	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	120	100	200	---	---	---
olio combustibile (lettere h ed i) 0,3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 3 MW	50	350	100	1700	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) 3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW	20	350	100	1700	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) P <sub>n</sub> > 5 MW	10	200	100	1700	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) 1 MW < P <sub>n</sub> ≤ 3 MW	10	350	100	1700	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) 3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW	10	350	100	1700	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) P <sub>n</sub> > 5 MW	10	200	100	1700	---	---	15
<b>Combustibili solidi</b>							
Biomassa solida 1 MW < P <sub>n</sub> ≤ 3 MW (lettere l ed n)	45	600	450	75	---	---	7,5
Biomassa solida 3 MW < P <sub>n</sub> < 5 MW (lettere l ed n)	45	450	300	75	---	---	7,5
Biomassa solida 5 MW < P <sub>n</sub> ≤ 20 MW (lettere l ed n)	30	600 (300) <sup>#</sup>	300 (150) <sup>#</sup>	75	30	---	7,5
Biomassa solida 20 MW < P <sub>n</sub> ≤ 50 MW (lettere l ed n)	30 (15) <sup>#</sup>	600 (300) <sup>#</sup>	300 (150) <sup>#</sup>	75	30 (15) <sup>#</sup>	---	7,5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006  
# = valore medio giornaliero

(\*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.  
Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.



**Tabella 3.2.2 - GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO PER IL RISCALDAMENTO DI FLUIDI A T>150°C**

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **nuovi** a decorrere dalla data di adesione.

<b>Combustibili (§)</b>	<b>PM (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>CO (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>SOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>COT (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>HCl (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NH<sub>3</sub>(*) (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	5	100	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	150	100	35	---	---	---
Biogas (lettera r)	5	150	100	100	20	30	5
<b>Combustibili liquidi</b>							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	120	100	200	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	120	100	200	---	---	---
olio combustibile (lettere h ed i) 0,3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 3 MW	50	300	100	200	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) 3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW	20	300	100	200	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) P <sub>n</sub> > 5 MW	10	200	100	200	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) 1 MW < P <sub>n</sub> ≤ 3 MW	10	200	100	200	---	---	5
biomassa liquida (lettera n) 3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW	10	200	100	200	---	---	5
biomassa liquida (lettera n) P <sub>n</sub> > 5 MW	10	200	100	200	---	---	5
<b>Combustibili solidi</b>							
Biomassa solida 1 MW < P <sub>n</sub> ≤ 3 MW (lettere l ed n)	15	300	375	75	45		7,5
Biomassa solida 3 MW < P <sub>n</sub> < 5 MW (lettere l ed n)	15	300	300	75	45		7,5
Biomassa solida 5 MW < P <sub>n</sub> ≤ 20 MW (lettere l ed n)	15	300	300 (150 <sup>#</sup> )	75	30		7,5
Biomassa solida 20 MW < P <sub>n</sub> ≤ 50 MW (lettere l ed n)	15	300	225 (150 <sup>#</sup> )	75	15		7,5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006  
# = valore medio giornaliero

(\*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "---

**Tabella 3.2.3 - GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO PER IL RISCALDAMENTO DI FLUIDI A T>150°C**

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **esistenti** a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

<b>Combustibili (§)</b>	<b>PM (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>CO (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>SOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>COT (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>HCl (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NH<sub>3</sub>(*) (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	5	150	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	150	100	35	---	---	---
Biogas (lettera r)	5	150	100	100	20	30	5
<b>Combustibili liquidi</b>							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	120	100	200	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	120	100	200	---	---	---
olio combustibile (lettere h ed i) 0,3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 3 MW	50	350	100	350	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) 3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW	20	350	100	350	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) P <sub>n</sub> > 5 MW	10	200	100	350	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) 1 MW < P <sub>n</sub> ≤ 3 MW	10	350	100	200	---	---	10
biomassa liquida (lettera n) 3 MW < P <sub>n</sub> ≤ 5 MW	10	350	100	200	---	---	10
biomassa liquida (lettera n) P <sub>n</sub> > 5 MW	10	200	100	200	---	---	10
<b>Combustibili solidi</b>							
Biomassa solida 1 MW < P <sub>n</sub> ≤ 3 MW (lettere l ed n)	45	450	450	75	---		7,5
Biomassa solida 3 MW < P <sub>n</sub> < 5 MW (lettere l ed n)	45	450	300	75	---		7,5
Biomassa solida 5 MW < P <sub>n</sub> ≤ 20 MW (lettere l ed n)	30	300	300 (15 <sup>#</sup> )	75	30		7,5
Biomassa solida 20 MW < P <sub>n</sub> ≤ 50 MW (lettere l ed n)	30 (15 <sup>#</sup> )	300	300 (15 <sup>#</sup> )	75	30 (15 <sup>#</sup> )		7,5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006  
# = valore medio giornaliero

(\*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "---".

### **3.3. Generatori di calore a scambio indiretto di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2: ulteriori prescrizioni**

Ai generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, alimentati con biomasse, si applicano le pertinenti condizioni di utilizzo definite nella Sezione 4 dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.

Gli impianti di combustione di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

I generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, alimentati con combustibili diversi dalle biomasse ed aventi potenza termica nominale superiore a 10 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto in emissione.

I generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, alimentati con olio combustibile e aventi potenza termica nominale superiore a 20 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

Per i generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i generatori che utilizzano metano o GPL. Il valore limite relativo ai parametri PM e SO<sub>x</sub> si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale o GPL.

Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il gestore effettua la verifica annuale di cui al punto 5-bis.8 dell'Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, con il metodo utilizzato per i controlli dell'autorità competente, e ne trasmette i risultati all'autorità competente e all'ARPA secondo le modalità utilizzate per i controlli periodici. Gli esiti di tale controllo sono valutati complessivamente, unitamente a quelli del sistema in continuo.

Agli impianti di combustione di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 si applicano inoltre le disposizioni relative al controllo e al monitoraggio di cui al punto 5-bis dell'Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 a decorrere dalla data di adesione. Resta fermo l'obbligo per gli impianti esistenti di adeguarsi a dette disposizioni entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

Ai fini di cui al punto 5-bis.3 dell'Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, il gestore comunica entro 8 ore all'Autorità competente e all'ARPA Piemonte qualunque anomalia o guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, nonché le non conformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore medesimo. Nella comunicazione, il gestore descrive le ragioni tecniche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, nonché gli interventi necessari per la risoluzione e la relativa tempistica prevista, fermo restando l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

### 3.4. Sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione a servizio dello stabilimento possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i) e n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel e olio combustibile nonché con le biomasse liquide di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i limiti di emissione, elencati nelle tabelle 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 e 3.4.6 seguenti.

Nei motori a combustione interna aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

<b>Tabella 3.4.1 - MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA</b>							
Limiti di emissione che devono essere rispettati ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, dagli impianti <b>esistenti</b> fino alle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5.							
<b>Combustibili (§)</b>	<b>PM (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>CO (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>SOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>COT (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>HCl (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NH<sub>3</sub>(*) (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	2	100	120	---	---	---	---
GPL (lettera b)	2	100	120	---	---	---	---
Biogas (lettera r) >1 =<1,5 MW	5	190	300	150	40	4	---
Biogas (lettera r) >1,5 MW	5	190	300	150	40	4	---
<b>Combustibili liquidi</b>							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	5	75	75	75	---	---	5
Biodiesel (lettera g)	5	75	75	75	---	---	5
olio combustibile (lettere h ed i)	5	75	75	600	20	---	5
biomassa liquida (lettera n)	5	75	75	600	20	---	5
<p>(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 # = valore medio giornaliero</p> <p>(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction). Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica. Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "---</p>							

**Tabella 3.4.2 - MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA**Limiti di emissione che devono essere rispettati i dagli impianti **nuovi** a decorrere dalla data di adesione.

<b>Combustibili (§)</b>	<b>PM (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>CO (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>SOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>COT (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>HCl (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NH<sub>3</sub>(*) (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	2	95	120	---	---	---	---
GPL (lettera b)	2	100	120	15	---	---	---
Biogas (lettera r) >1 =<1,5 MW	5	150	190	40	40	2	2
Biogas (lettera r) >1,5 MW	5	95	95	40	40	2	2
<b>Combustibili liquidi</b>							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	5	75	75	75	---	---	5
Biodiesel (lettera g)	5	75	75	75	---	---	5
olio combustibile (lettere h ed i)	5	75	75	120	20	---	5
biomassa liquida (lettera n)	5	75	75	60	20	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 # = valore medio giornaliero

(\*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "---

**Tabella 3.4.3 - MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA**

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **esistenti** a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

<b>Combustibili (§)</b>	<b>PM (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>CO (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>SOx (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>COT (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>HCl (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>NH<sub>3</sub>(*) (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	2	100	120	---	---	---	---
GPL (lettera b)	2	100	120	15	---	---	---
Biogas (lettera r) >1 =<1,5 MW	5	150	190	60	40	4	4
Biogas (lettera r) >1,5 MW	5	95	95	60	40	4	4
<b>Combustibili liquidi</b>							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	5	75	75	75	---	---	5
Biodiesel (lettera g)	5	75	75	75	---	---	5
olio combustibile (lettere h ed i)	5	75	75	120	20	---	5
biomassa liquida (lettera n)	5	75	75	75	20	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006  
# = valore medio giornaliero

(\*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.

**Tabella 3.4.4 - TURBINE A GAS**

Limiti di emissione che devono essere rispettati ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, dagli impianti **esistenti** fino alle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	SOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	COT (mg/Nm <sup>3</sup> )	HCl (mg/Nm <sup>3</sup> )	NH <sub>3</sub> (*) (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	5	50	50	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	50	50	---	---	---	---
Biogas (lettera r)	5	350	80	35	50	5	20
<b>Combustibili liquidi</b>							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	200	100	200	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	200	100	200	---	---	---

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006  
# = valore medio giornaliero

(\*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "---".

**Tabella 3.4.5 - TURBINE A GAS**

Limiti di emissione che devono essere rispettati i dagli impianti **nuovi** a decorrere dalla data di adesione.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	SOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	COT (mg/Nm <sup>3</sup> )	HCl (mg/Nm <sup>3</sup> )	NH <sub>3</sub> (*) (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	5	50	50	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	50	50	15	---	---	---
Biogas (lettera r)	5	350	80	35	50	5	20
<b>Combustibili liquidi</b>							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	75	100	120	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	75	100	120	---	---	---

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006  
# = valore medio giornaliero

(\*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "---".

**Tabella 3.4.6 - TURBINE A GAS**

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **esistenti** a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	SOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	COT (mg/Nm <sup>3</sup> )	HCl (mg/Nm <sup>3</sup> )	NH <sub>3</sub> (*) (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Combustibili gassosi</b>							
Gas naturale (lettera a)	5	50	50	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	50	50	15	---	---	---
Biogas (lettera r)	5	350	80	35	50	5	20
<b>Combustibili liquidi</b>							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	200	100	120	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	200	100	120	---	---	---

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006  
# = valore medio giornaliero

(\*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.

Ai sistemi di produzione di energia elettrica e ai sistemi di cogenerazione di cui al presente punto 3.4, alimentati con biomasse, si applicano le pertinenti condizioni di utilizzo definite nella Sezione 4 dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.

I sistemi di produzione di energia elettrica e i sistemi di cogenerazione di cui al presente punto 3.4, di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione alimentati con combustibili diversi dalle biomasse e aventi potenza termica nominale superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto in emissione.

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione alimentati con olio combustibile e aventi potenza termica nominale superiore a 20 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

Per sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali e degli ossidi di zolfo per i sistemi a metano o GPL. Il valore limite relativo ai parametri PM e SO<sub>x</sub> si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale o GPL.

Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il gestore effettua la verifica annuale di cui al punto 5-bis.8 dell'Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, con il metodo utilizzato per i controlli dell'autorità competente, e ne trasmette i risultati all'autorità competente e



all'ARPA secondo le modalità utilizzate per i controlli periodici. Gli esiti di tale controllo sono valutati complessivamente, unitamente a quelli del sistema in continuo.

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione costituiti da un generatore di calore a servizio di cicli Rankine (a vapore o a fluido organico) devono rispettare i limiti di emissione indicati ai precedenti punti 3.1 e 3.2 nonché le prescrizioni indicate al precedente punto 3.3.

Agli impianti di combustione di cui al presente punto 3.4 si applicano inoltre le disposizioni relative al controllo e al monitoraggio di cui al punto 5-bis dell'Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, a decorrere dalla data di adesione. Resta fermo l'obbligo per gli impianti esistenti di adeguarsi a dette disposizioni entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

Ai fini di cui al punto 5-bis.3 dell'Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, il gestore comunica entro 8 ore all'Autorità competente e all'ARPA Piemonte qualunque anomalia o guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, nonché le non conformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore medesimo. Nella comunicazione, il gestore descrive le ragioni tecniche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, nonché gli interventi necessari per la risoluzione e la relativa tempistica prevista, fermo restando l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

#### **4. IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON $P_n < 1$ MW**

Sono soggetti alla presente autorizzazione anche gli impianti di combustione con  $P_N$  inferiore ad 1 MW presenti nello stabilimento, la cui potenza termica complessiva sia pari o superiore ad 1 MW.

Ai fini di cui al presente paragrafo, la potenza termica nominale complessiva è calcolata sommando la potenza termica nominale di tutti i sistemi di produzione di energia termica e/o elettrica presenti nello stabilimento che utilizzano la stessa tipologia di apparecchiatura (generatori di calore, turbine a gas, motori a combustione interna) e sono alimentati con lo stesso tipo di combustibile, la cui produzione di calore sia finalizzata al solo ciclo produttivo oppure al ciclo produttivo e alla climatizzazione degli ambienti.

Ai generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a  $T < 150$  °C, di cui al precedente periodo si applicano i valori limite stabiliti dallo "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento" approvato con la d.g.r. 4 agosto 2009, n. 11968 e s.m.i..

Ai restanti impianti di combustione si applicano i pertinenti valori limite di emissione e le condizioni stabiliti al punto 3 del presente Allegato, nonché le disposizioni per il monitoraggio a carico del gestore ivi riportate.

#### **5. IMPIANTI DI RISERVA**

Ai fini di cui al presente paragrafo, costituiscono riserva gli impianti che sono attivati esclusivamente in sostituzione di quelli ordinariamente utilizzati in caso di indisponibilità dei medesimi. Non sono, pertanto, considerati impianti di riserva i sistemi di emergenza.

I medi impianti di combustione di riserva esistenti sono esonerati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui ai paragrafi precedenti se non funzionanti per più di 500 ore operative all'anno.

L'attivazione di tali impianti deve essere annotata su un apposito registro di impianto tenuto a disposizione delle autorità competenti e di controllo unitamente all'indicazione dell'orario di accensione e di spegnimento, nonché del motivo dell'indisponibilità dell'impianto principale e delle azioni intraprese. A tal fine, ciascun impianto deve essere dotato di contatore non azzerabile.

In tutti i casi di cui al presente paragrafo, i valori limite di emissione per le polveri sono i seguenti:

- combustibili gassosi:  $50 \text{ mg/Nm}^3$  ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume;
- combustibili liquidi:  $150 \text{ mg/Nm}^3$  ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume.

## **6. RICARICA DELLE BATTERIE PIOMBO-ACIDO**

Gli effluenti provenienti dalle postazioni di ricarica delle batterie piombo-acido, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Acido Solforico ( $H_2SO_4$ ):  $2 \text{ mg/m}^3$

Per tale fase non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 11) e 12) della successiva lettera B) del presente allegato.

## **7. MOVIMENTAZIONE DEI SOLIDI E TAGLIO E CIPPATURA DI LEGNA E BIOMASSE**

Tutte le fasi di movimentazione e stoccaggio dei solidi e di taglio e cippatura di biomasse combustibili a matrice legnosa devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi. Qualora tali fasi siano aspirate, gli effluenti devono essere trattati in un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtro a secco.

Gli impianti ed i sistemi per l'abbattimento delle polveri devono garantire in tutte le condizioni di normale funzionamento un valore di emissione di polveri totali inferiore a  $10 \text{ mg/m}^3$  (a  $0^\circ \text{ C}$  e  $0,101 \text{ MPa}$  riferito al gas secco) e pertanto dovranno essere dotati di specifici certificati, rilasciati da parte del costruttore o del professionista, che attestino il rispetto di tali condizioni di esercizio ed emissione. Al fine di dimostrare la conformità dei sistemi di abbattimento deve essere conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, la citata certificazione del costruttore o del professionista, unitamente alla documentazione tecnica relativa alle caratteristiche costruttive dell'impianto, ai criteri di dimensionamento utilizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione e alle modalità di esercizio e manutenzione.

Per tali fasi non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 11) e 12) della successiva lettera B) del presente allegato.

## **8. STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI**

Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi sono considerate trascurabili, purché la movimentazione di miscele liquide che presentano una tensione di vapore pari o superiore a  $0,01 \text{ kPa}$  alla temperatura di  $293,15 \text{ K}$  siano effettuate mediante sistemi a circuito chiuso.

## **9. SERBATOI PER LO STOCCAGGIO DI AZOTO LIQUIDO, OSSIGENO LIQUIDO, BISSIDO DI CARBONIO LIQUIDO, SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDO CLORIDRICO, SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDO SOLFORICO, SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDO FLUORIDRICO, SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDO NITRICO, SOLUZIONI ACQUOSE DI, SOLUZIONI ACQUOSE DI IDROSSIDO DI SODIO, SOLUZIONI ACQUOSE DI AMMONIACA, SOLUZIONI ACQUOSE DI UREA.**

Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, biossido di carbonio liquido sono considerate trascurabili. Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose di urea sono considerate trascurabili purché siano trattate in un adeguato sistema di abbattimento.

## **10. STOCCAGGIO E GESTIONE PRODOTTI GASSOSI, LIQUIDI O SOLIDI NECESSARI AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO NONCHÉ DI EVENTUALI SISTEMI DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI (UREA, AMMONIACA, CALCE)**

Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio e gestione prodotti gassosi, liquidi o solidi necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico nonché di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni (urea, ammoniacca, calce) sono considerate trascurabili .

## **11. GRUPPI ELETTROGENI O MOTORI DI EMERGENZA**

I sistemi di emergenza, quali gruppi elettrogeni o motori, destinati ad operare nei soli casi in cui vi sia un guasto o una anomalia, sono esonerati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui ai paragrafi precedenti se non funzionanti per più di 150 ore all'anno, comprensive delle prove di funzionamento.

L'attivazione di tali impianti deve essere annotata su un apposito registro di impianto tenuto a disposizione delle autorità competenti e di controllo unitamente all'indicazione dell'orario di accensione e di spegnimento, nonché del motivo dell'attivazione. A tal fine, l'impianto deve essere dotato di contatore non azzerabile.

In tutti i casi di cui al presente paragrafo, il valore limite di emissione per le polveri è pari a 50 mg/Nm<sup>3</sup> ad un tenore di ossigeno pari al 15% in volume.

Per tale fase non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato.

Sono altresì autorizzate le emissioni provenienti da impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento. In tali casi, il gestore deve adottare immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Nel caso che l'anomalia non sia risolvibile nell'immediato, il gestore informa l'autorità competente e l'ARPA Piemonte entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

Le emissioni provenienti da valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati alla protezione dei lavoratori e delle apparecchiature al manifestarsi di situazioni critiche o di emergenza, non sono soggette ad autorizzazione.

## **12. SALE PROVA MOTORI E GAS DI SCARICO DI VEICOLI**

Per le emissioni provenienti da sale prova di motori di veicoli omologati o dalla captazione di gas di scarico di veicoli omologati non sono fissati limiti di emissione, in quanto dipendenti dalle condizioni di scarico dei veicoli, fissate dallo Stato.

Per tali emissioni non sono prescritti autocontrolli periodici e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato.

## **13. BANCHI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E COLLAUDO**

Le emissioni derivanti da banchi di montaggio, smontaggio e collaudo di manufatti costituiti da materiali vari (metalli, legno, materiali plastici, polimeri, ecc.), senza utilizzo di materiali ausiliari (adesivi, collanti, mastici, liquidi penetranti, nebbie saline, solventi ecc.) e senza apporto di calore, se captate e convogliate in atmosfera, sono considerati trascurabili. Se nelle operazioni vengono impiegati strumenti di pulizia ad aria compressa le eventuali emissioni di polveri devono essere trattate con filtro a secco prima dell'espulsione in atmosfera degli effluenti

Gli effluenti derivanti da operazioni con impiego di materiali ausiliari contenenti COV o aerosol organici, in quantità non superiori ad 1 kg/giorno complessivi di stabilimento, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

C.O.V. (come C): 100 g/h

Polveri totali comprese nebbie oleose: 10 mg/m<sup>3</sup>

Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni

#### **14. MANUTENZIONE CONTO PROPRIO SVOLTA IN OFFICINE INTERNE ALLO STABILIMENTO CON UTILIZZO ESCLUSIVO DI UTENSILI A CONDUZIONE MANUALE**

Gli effluenti derivanti da officine interne per attività di manutenzione conto proprio, dove si utilizzano esclusivamente utensili a conduzione manuale (quali trapani, mole, rettifiche, saldatrici, sabbiatrici), se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali comprese nebbie oleose            10 mg/m<sup>3</sup>

Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.

#### **15. MACCHINARI DI APPLICAZIONE DI FILM TERMORETRAIBILE PER IMBALLAGGI**

Gli effluenti derivanti da macchinari di applicazione di film termoretraibile per imballaggi, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

C.O.V. (come C):        100 g/h

Sono consentiti sistemi di riscaldamento elettrici, o a combustione – questi ultimi a condizione siano alimentati esclusivamente a metano o GPL e di potenza termica nominale inferiore a 1 MW

Qualora i risultati delle misurazioni delle emissioni, effettuate dal gestore in ottemperanza dei disposti dell'art. 269, comma 6, evidenziassero il superamento del valore limite di emissione, dovrà essere disposto il trattamento degli effluenti tramite idoneo sistema di abbattimento .

Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni

#### **16. POSTAZIONI DI PUNZONATURA, MARCATURA, INCISIONE (LASER O MECCANICA) SU MATERIALI METALLICI, LEGNOSI, PLASTICI O COMPOSITI**

Gli effluenti derivanti da postazioni di punzonatura, marcatura, incisione (laser o meccanica) su materiali metallici, legnosi, plastici o compositi senza l'utilizzo di prodotti ausiliari (distaccanti, lubrificanti, agenti di pulizia, additivi siliconici), se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali comprese nebbie oleose:        10 mg/Nm<sup>3</sup>

C.O.V. (come C): 20 mg/Nm<sup>3</sup> (limitatamente alle lavorazioni su materiali legnosi, plastici o compositi)

Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni

#### **17. SFIATI POMPE PER IL VUOTO**

Gli effluenti derivanti da sfiati di pompe per il vuoto aventi portata volumetrica per ciascuno sfiato non superiore a 100 Nm<sup>3</sup>/h, se captati e convogliati in atmosfera, sono considerati trascurabili.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente determinazione gli sfiati delle pompe da vuoto impiegate su circuiti in cui vengono movimentati solventi organici (riferimento d.lgs. 152/2006, art. 268 comma 1 lett. mm) e/o le sostanze o le miscele pericolose (riferimento riferimento d.lgs. 152/2006, art. 271 comma 4), oltre agli sfiati delle pompe da vuoto aventi portata volumetrica superiore a 100 Nm<sup>3</sup>/h.

Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.

#### **18. EMISSIONI TRASCURABILI**

Per le emissioni considerate trascurabili, non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'articolo 269, comma 6 del d.lgs 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 11) e 12) della successiva lettera B) del presente allegato.

## **B) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'ESERCIZIO**

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento, nonché la quantità e la tipologia dei combustibili utilizzati devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati.
2. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione dell'esercizio degli impianti per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
3. Nel caso di stabilimenti nuovi, trasferiti o modificati, il gestore, che ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'Allegato 1, punto 3.1, deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, trasferiti o modificati) facendo esplicito riferimento a quanto dichiarato nella domanda di adesione e relativi allegati, di cui all'Allegato 2.

Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, salvo proroga concessa dall'Autorità competente sulla base di una richiesta motivata. Da tale data di messa in esercizio decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato.

Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs 152/2006, il gestore deve effettuare per ciascun punto di emissione attivato, il rilevamento delle emissioni, in uno dei primi 30 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato.

Per i generatori di calore a servizio dello stabilimento o della climatizzazione di ambienti, il gestore deve rispettare i valori limite di emissione definiti per gli impianti nuovi dal presente allegato.

4. Nel caso di adesione all'autorizzazione in via generale per stabilimenti già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 (domanda presentata ai sensi dell'Allegato 1, punto 3.2, il gestore deve rispettare, dal momento della presentazione della domanda di adesione, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nel presente allegato. Per i generatori di calore a servizio dello stabilimento o della climatizzazione di ambienti, il gestore deve rispettare i valori limite di emissione definiti per gli impianti esistenti dal presente allegato, fino ai termini stabiliti dal comma 5 dell'articolo 273-bis e, a decorrere da tali termini, i valori limite di emissione definiti per gli impianti nuovi. Il gestore deve effettuare, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione, il rilevamento delle emissioni per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti i limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato, a meno che comunichi all'Autorità competente l'ultima data (unitamente agli esiti degli autocontrolli) nella quale sono stati effettuati i rilevamenti per ciascun punto di emissione, specificando che lo stabilimento risultava già conforme ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui alla presente determinazione. Dalle date di tali rilevamenti decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato.
5. Nel caso di adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti già autorizzati ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (domanda presentata ai sensi dell'Allegato 1, punto 3.3), il gestore deve rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nel presente allegato. Per i generatori di calore a servizio dello stabilimento o della climatizzazione di ambienti, il gestore deve rispettare i valori limite di emissione definiti per gli impianti esistenti dal presente allegato, fino ai termini stabiliti dal comma 5 dell'articolo 273-bis e, a decorrere da tali termini, i valori limite di emissione definiti per gli impianti nuovi. Il gestore deve effettuare il rilevamento delle emissioni entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione ed entro 30 giorni dall'adeguamento per gli altri impianti. Dalle date di tali rilevamenti decorre la cadenza degli

autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato. Il rilevamento delle emissioni deve determinare la portata degli effluenti nonché tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato.

6. Nel caso di adesione alla autorizzazione in via generale per stabilimenti esistenti in cui sono eserciti medi impianti di combustione che non ricadevano nel campo di applicazione del Titolo I alla Parte V del d.lgs. 152/2006 (domanda presentata ai sensi dell'Allegato 1, punto 3.4), il gestore deve rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nel presente allegato. Per i generatori di calore a servizio dello stabilimento o della climatizzazione di ambienti, il gestore deve rispettare gli eventuali valori limite di cui all'articolo 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006 per gli impianti esistenti, fino ai termini stabiliti dal comma 5 dell'articolo 273-bis e, a decorrere da tali termini, i valori limite di emissione definiti in Allegato 3 per gli impianti nuovi.

Il gestore deve effettuare il rilevamento delle emissioni entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione. Il rilevamento delle emissioni deve determinare la portata degli effluenti nonché tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato.

Dalle date di tali rilevamenti decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato.

7. Il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità competente e all'ARPA territorialmente competenti le date in cui saranno effettuati i prelievi di cui ai punti 3, 4, 5 e 6, nonché quelli periodici, ove prescritti nella lettera A) del presente allegato. I risultati dei rilevamenti effettuati devono essere trasmessi all'Autorità competente e all'ARPA territorialmente competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento.
8. Per l'effettuazione dei rilevamenti di cui ai punti 3, 4, 5 e 6, nonché dei rilevamenti periodici, ove prescritti nella lettera A) del presente allegato, e per la presentazione dei relativi risultati, devono essere seguite le indicazioni, le norme tecniche e i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni pubblicati sul sito istituzionale di ARPA Piemonte.  
Qualora per l'inquinante da determinare non esistano metodi di prova ufficiali o metodi emessi da organismi di normazione (es. UNI, EN, ISO), nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
9. I sistemi di misura e registrazione in continuo delle emissioni devono essere gestiti in conformità a quanto disposto nell'Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
10. Le fatture di acquisto dei combustibili, che devono essere conservate per la normativa fiscale, devono essere messe a disposizione degli organismi preposti al controllo.
11. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura e il campionamento degli stessi. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza.
12. Fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche e dei regolamenti comunali relativi agli aspetti igienico sanitari ed edilizi, nonché delle eventuali ulteriori valutazioni delle autorità preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, per quanto attiene agli aspetti ambientali, al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso allo sbocco dei punti di emissione deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima degli stessi deve essere tale da superare di almeno un metro in altezza qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
13. Il gestore deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa all'Autorità competente per ottenere l'autorizzazione in via generale.